3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 novembre 2022** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2022, n. **2**.

Ulteriori modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale). (22R00469) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. **3**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2017, n. 10 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi). (22R00470) . . . . . *Pag.* 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2022, n. **7**.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento. (22R00478) . . . . . *Pag.* 4

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2022, n. **8**.

Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza), 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità). (22R00479) . . *Pag.* 10

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2022, n. **9**.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021. (22R00447) . . . . . *Pag.* 13

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2022, n. **10**.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024. (22R00448) . . . . . *Pag.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2022, n. **3-60/Leg**.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg (Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse). (22R00464) . . . . *Pag.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 aprile 2022, n. **5-62/Leg**.

Modificazioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19). (22R00465) . . . . . *Pag.* 28

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2022, n. **080/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), emanato con Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres. (22R00459) . . . . . *Pag.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 luglio 2022, n. **081/Pres**.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, Comuni e altri Enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della *business idea*, di centri di *coworking*, nonché di laboratori di fabbricazione digitale, al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3. (22R00475) *Pag.* 32

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2022, n. **10**.

Promozione pelle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità. (22R00455) . . . . . *Pag.* 38

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2022, n. **11**.

Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie. (22R00456) *Pag.* 49

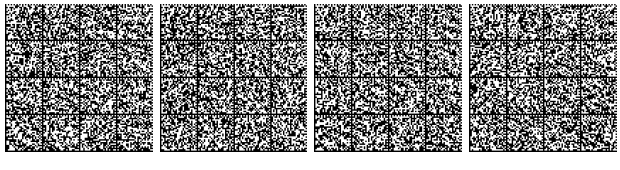

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2022, n. **2**.

Ulteriori modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12S2 del 29 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale 18/2007

1. Il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

«5. Gli organi dell'Azienda Zero sono:

a) il direttore generale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *p)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria); il direttore generale è coadiuvato, per lo svolgimento delle sue funzioni, da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo dallo stesso nominati nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;

b) il collegio sindacale, nominato in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle aziende sanitarie regionali.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 marzo 2022

CIRIO

(*Omissis*).

22R00469

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. **3**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2017, n. 10 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 12S2 del 29 marzo 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2017

1. L'art. 3 della legge regionale 4 luglio 2017, n. 10 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Osservatorio regionale sull'endometriosi). — 1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di sanità e *welfare*, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi.

2. L'Osservatorio è costituito con determinazione dirigenziale del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità e *welfare* che ne definisce la composizione, le modalità e i termini di individuazione dei componenti e il funzionamento. Fanno comunque parte dell'Osservatorio:

a) almeno un rappresentante di comprovata esperienza in materia di endometriosi per ogni specialità medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;

b) due rappresentanti della Direzione sanità e *welfare*;

c) almeno un rappresentante per ogni professione sanitaria coinvolta nel percorso di salute e diagnostico-terapeutico multidisciplinare;

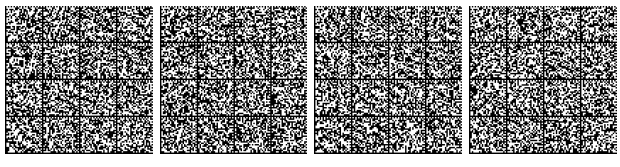

d) almeno un rappresentante delle associazioni regionali che si occupano di endometriosi;

e) almeno un componente delle società scientifiche maggiormente rappresentative;

f) almeno un componente delle associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative;

g) un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;

h) un rappresentante dei consultori familiari;

i) un rappresentante indicato da ciascuna delle due università degli studi della regione e dalle sedi regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa intesa con i rispettivi enti.

3. L'Osservatorio può essere integrato da ulteriori figure professionali individuate sulla base delle evidenze scientifiche emergenti.

4. L'Osservatorio ha le seguenti funzioni:

a) propone le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare, sulla base della *Evidence Based Medicine* (EBM) e per il *follow-up* delle pazienti affette da endometriosi;

b) individua azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi;

c) propone campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria rivolte ai cittadini, ai referenti di educazione alla salute e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

d) supporta l'Assessorato regionale competente nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro;

e) elabora programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario e per l'informazione delle pazienti;

f) analizza dati e redige una relazione annuale sul monitoraggio dell'attività svolta e sui dati raccolti, da trasmettere alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente.

5. Per l'assolvimento delle proprie funzioni l'Osservatorio si avvale del centro di riferimento regionale sull'endometriosi di cui all'art. 3-*bis*.

6. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

7. La determinazione di costituzione dell'osservatorio è adottata dopo la designazione di almeno il 50 per cento dei componenti previsti dal comma 2.

8. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

9. I componenti partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati. La partecipazione ai lavori è a titolo gratuito e non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

10. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal personale della direzione regionale competente in materia di sanità e *welfare*.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 3-bis
nella legge regionale n. 10/2017

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 10/2017 è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-*bis* (Centro di riferimento regionale sull'endometriosi). — 1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di sanità e *welfare*, il Centro di riferimento regionale sull'endometriosi, di seguito indicato come Centro.

2. Il Centro è costituito con determinazione dirigenziale del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità e welfare che ne definisce la composizione, le modalità di individuazione dei componenti e il funzionamento.

3. Il Centro ha le seguenti funzioni:

a) definisce i percorsi clinico-assistenziali per la gestione delle pazienti affette da endometriosi;

b) coordina i centri di prevenzione, diagnosi e trattamento dell'endometriosi;

c) coordina le attività di formazione di cui all'art. 5, nonché le attività di formazione rivolte ai medici di medicina generale;

d) effettua il monitoraggio epidemiologico sulla base dei dati disponibili;

e) predispone, a partire dalle linee guida di riferimento, il percorso di salute e diagnostico-terapeutico multidisciplinare per la gestione delle pazienti affette da endometriosi e supporta la sua implementazione a livello regionale;

f) individua le azioni e le iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi.

4. Il Centro svolge le proprie funzioni in osservanza degli indirizzi dell'osservatorio di cui all'art. 3.

5. La partecipazione ai lavori del Centro è a titolo gratuito e non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

6. Le funzioni di segreteria del Centro sono assicurate da personale della direzione regionale competente in materia di sanità e welfare.

7. Le funzioni di coordinamento e di raccordo del Centro con i diversi livelli istituzionali sono assicurate nell'ambito della direzione regionale competente in materia di sanità e welfare.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 3-ter
nella legge regionale n. 10/2017

1. Dopo l'art. 3-*bis* della legge regionale n. 10/2017 è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-*ter* (Registro regionale elettronico dell'endometriosi). — 1. È istituito il Registro regionale elettronico dell'endometriosi, di seguito indicato come Registro, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

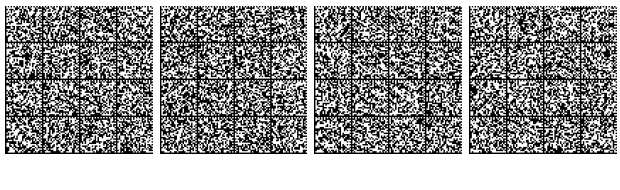

2. Il Registro riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale.

3. Il Registro rileva in particolare:

a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;

b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;

c) la qualità delle cure prestate;

d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 3 e acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro con strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

5. I dati del Registro sono messi a disposizione della regione dal centro di cui all'art. 3-*bis* per le finalità di ricerca e di governo clinico, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge.

6. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, disciplina con proprio provvedimento le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale per la prevenzione e la cura dell'endometriosi di cui all'art. 4 e pianifica le attività formative e di aggiornamento destinate agli operatori dei servizi coinvolti.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5
della legge regionale n. 10/2017

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Il centro di riferimento regionale sull'endometriosi, congiuntamente alla direzione regionale competente in materia di sanità e *welfare*, pianifica le attività formative e di aggiornamento, anche basate sull'utilizzo di tecnologie innovative quali la teledidattica, la video chirurgia, la telechirurgia robotica e la tele cooperazione sanitaria, destinate al personale socio-sanitario operante presso le strutture ospedaliere e i consultori familiari.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 5-bis
nella legge regionale n. 10/2017

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 10/2017 è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*bis* (Riconoscimento dell'apporto degli enti del Terzo settore). — 1. La regione riconosce e valorizza la rilevanza sociale dell'apporto degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106) che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale con la finalità di fornire solidarietà e sostegno alle donne che ne sono affette. A tal fine, la regione prevede forme di coinvolgimento di tali enti nelle campagne di sensibilizzazione e informazione inerenti i percorsi terapeutici e la prevenzione.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 5-ter
nella legge regionale n. 10/2017

1. Dopo l'art. 5-*bis* della legge regionale n. 10/2017 è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-*ter* (Giornata regionale per la lotta all'endometriosi). — 1. È istituita, in concomitanza con la Giornata nazionale, la Giornata regionale per la lotta all'endometriosi, da celebrare il 28 marzo di ogni anno.

2. In occasione della Giornata regionale, l'assessorato regionale competente promuove iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi.

3. Le iniziative di sensibilizzazione sono realizzate con il supporto dell'Osservatorio di cui all'art. 3 e in coordinamento con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi.

4. In occasione della Giornata regionale, l'Osservatorio rende pubblico lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto della malattia.».

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 6
della legge regionale n. 10/2017

1. L'art. 6 della legge regionale n. 10/2017 è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8
della legge regionale n. 10/2017

1. L'art. 8 della legge regionale n. 10/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Clausola di invarianza finanziaria). — 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».

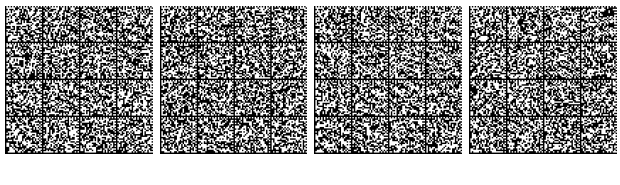

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 marzo 2022

CIRIO

(Omissis)

22R00470

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2022, n. **7**.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 20 luglio 2022 - Anno 53 n. 10)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 30 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024))

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 22/2021, le parole: «Fondo di rotazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per anticipazione di cassa».

Art. 2.

*Modifica all'art. 5-*bis *della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace)*

1. Il comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge regionale n. 28/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. La cessione a titolo gratuito di apparecchiature e materiali sanitari dismessi o il sostegno all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari è effettuata in favore di strutture sanitarie operanti in Paesi in via di sviluppo o in ritardo di sviluppo o in transizione che presentino le necessarie caratteristiche per l'utilizzo delle apparecchiature e dei materiali stessi, tramite enti senza scopo di lucro operanti nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, appartenenti al Terzo Settore e iscritti negli appositi registri o anagrafi nazionali o regionali.».

Art. 3.

Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

1. Il comma 1-*ter* 2 dell'art. 91 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall'art. 33 della legge regionale n. 22/2021, è sostituito dal seguente:

«1-*ter* 2. La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera *h)*, e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 4-*bis *della legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici)*

1. L'art. 4-*bis* della legge regionale n. 27/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*bis (Conciliazioni stragiudiziali)*. — 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) e di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modificazioni e integrazioni, la quantificazione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione senza titolo o senza valido titolo

di beni del demanio civico può essere definita mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) o, qualora non esistente, dal comune, previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale definisce le procedure per l'accertamento degli usi civici e per le conciliazioni stragiudiziali di cui al comma 1 nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente e dal presente articolo.

3. La conciliazione di cui al comma 1 è conclusa sulla base di una perizia di stima di cui all'art. 4, comma 3, che tenga conto dei parametri economici definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione.

4. Per la quantificazione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione del bene si tiene conto del valore di riferimento di cui al comma 3, incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno. All'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'80 per cento.

5. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al 6 per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.

6. L'abbattimento previsto al comma 4 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924.

7. Le somme introitate dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge n. 278/1957 o, qualora non esistente, dal comune, a seguito delle conciliazioni stragiudiziali riguardanti terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse, rispettivamente, della collettività dell'amministrazione separata dei beni di uso civico, se costituita, o del comune.

8. Il procedimento di cui al presente articolo, ivi compresa l'autorizzazione regionale di cui al comma 1, non produce alcun effetto in materia paesistico-ambientale e la destinazione d'uso del bene è determinata in ogni caso nell'ambito della pianificazione paesaggistica condivisa con lo Stato, ai sensi della vigente normativa.».

Art. 5.

*Abrogazione del comma 7 dell'art. 34-*quater *della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)*

1. Il comma 7 dell'art. 34-*quater* della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 6.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 44/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La Regione può destinare eventuali economie di bilancio sulle risorse destinate alle azioni di incentivazione all'uso del trasporto pubblico di cui al comma 2 alla realizzazione di interventi di *mobility management* previsti nel Piano Spostamenti Casa Lavoro.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT))

1. All'art. 22 della legge regionale n. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «dei singoli interventi» sono inserite le seguenti: «, le modalità di attuazione, rendicontazione e monitoraggio sull'avanzamento degli stessi»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. In relazione alla diversa tipologia di contributi, la Giunta regionale determina i tempi di realizzazione degli investimenti di cui all'art. 21, comma 2, e concede eventuali proroghe in caso di comprovata necessità derivante da circostanze non imputabili al beneficiario e su motivata istanza dello stesso.

1-*ter*. Decorso inutilmente il termine individuato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1-*bis*, la Regione diffida il beneficiario a provvedere entro un congruo termine.

1-*quater*. Decorso il termine assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell'inerzia, la Giunta regionale dispone la revoca del finanziamento e il recupero delle risorse già erogate, maggiorate degli interessi legali.

1-*quinquies*. Nel caso in cui il beneficiario non provveda a rendicontare l'avanzamento degli interventi secondo le modalità definite ai sensi del comma 1, si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 4.

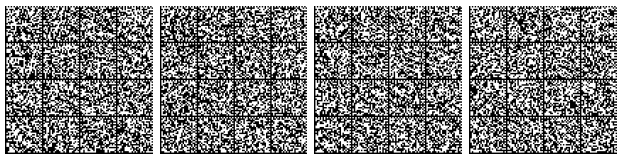

1-*sexies*. Ai contributi disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 8.

Modifica all'art. 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 27 della legge regionale n. 31/2019 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale 1° marzo 2022, n. 2 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria)

1. L'art. 25 della legge regionale n. 2/2022, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Per l'anno 2022 dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10 e 15 della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 7.000,00 ed euro 13.000,00 per un totale di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:

Anno 2023

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 20.000,00 (ventimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti".

Anno 2024

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 20.000,00 (ventimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Titolo 1 "Spese correnti".».

Art. 10.

Adeguamento ai requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private

1. Le strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private già autorizzate, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle attività ai sensi della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni, e della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e successive modificazioni e integrazioni, si adeguano ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni, approvati dalla Giunta regionale, secondo la tempistica di seguito indicata:

a) tre mesi per i requisiti organizzativi;

b) sei mesi per i requisiti impiantistici e tecnologici;

c) un anno per i requisiti strutturali.

2. I suddetti termini decorrono, in prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure)

1. All'art. 13 della legge regionale n. 13/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. In considerazione della situazione di alta severità idrica del Distretto dell'Appennino Settentrionale, come dichiarata in data 4 luglio 2022 dall'Autorità competente, al fine di garantire la realizzazione di interventi strutturali adeguati e coerenti con il piano d'ambito per assicurare le risorse potabili al territorio ricadente nell'ATO Ovest Imperia, nonché interventi emergenziali finalizzati a preservare l'uso idropotabile dell'acqua, a fronte della situazione di grave crisi idrica, è autorizzata l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 5.800.000,00 (cinquemilioniottocentomila/00) a valere sul Fondo Strategico Regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, a favore del soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ATO Ovest Imperia.»;

b) al comma 2, il primo periodo è soppresso e la parola: «riduce» è sostituita dalle seguenti: «può ridurre»;

c) al comma 3, le parole: «nell'ambito del "Piano Nazionale degli interventi del settore idrico - sez. invasi" di cui all'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e successive modificazioni e integrazioni», sono soppresse.

Art. 12.

Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue

1. La Regione, al fine di ridurre i consumi della risorsa idrica e incrementare il riciclo e il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate nell'ottica del mantenimento e conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, adotta misure di risparmio idrico.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce criteri per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali, in funzione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti di qualità, escluso il riutilizzo di acque reflue nell'ambito delle stesse attività che le hanno originate nel rispetto delle norme tecniche statali vigenti. Tali criteri costituiscono misura del piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il rispetto dei criteri di cui al comma 2 è presupposto per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Disposizioni per l'utilizzo dell'acqua piovana

1. La Regione, al fine di contribuire al razionale impiego delle risorse idriche e contrastare gli effetti della crisi idrica, adotta misure per promuovere la raccolta e il riutilizzo sia per uso pubblico che privato dell'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri che costituiscono misura del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2006, n. 8 (Istituzione dell'Onorificenza Croce di San Giorgio)

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2006, le parole: «Il suo peso è di 22 grammi e il diametro di 4 centimetri.», sono soppresse.

Art. 15.

Modifica all'art. 47-bis *della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 47-*bis* della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR.».

Art. 16.

Modifica all'art. 47-ter *della legge regionale n. 36/1997*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 47-*ter* della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* non si applicano ai comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, le parole: «aventi strumento urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale,», sono soppresse;

b) alla fine, sono inserite le seguenti parole: «e non trova applicazione per i comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR».

Art. 18.

Modifica all'art. 14 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua, definiti a seguito della consultazione e del coinvolgimento degli enti locali interessati e all'esito delle conferenze svolte ai sensi dell'art. 22 della legge n. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 14-*bis* della presente legge, sono riportati nelle cartografie contenute nell'Allegato A. I confini delle altre aree protette sono quelli dei relativi provvedimenti istitutivi o quelli definiti nel Piano del Parco.».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 47-bis *nella legge regionale n. 12/1995*

1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 47-*bis (Disposizioni di prima applicazione e transitorie per i territori di nuovo inserimento nelle aree protette)*. — 1. Fino all'adozione della zonizzazione definitiva di cui al comma 3, ai territori di nuovo inserimento nelle aree protette contenuti nell'Allegato A di cui al comma 2 dell'art. 14 si applica la zonizzazione provvisoria riportata nelle cartografie contenute nell'Allegato B.

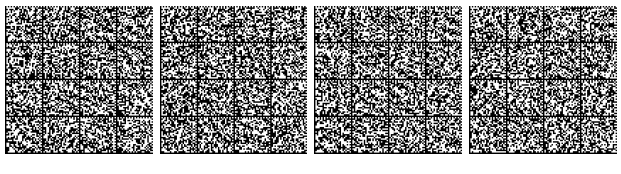

2. Ai territori di nuovo inserimento nelle aree protette si applicano le disposizioni corrispondenti alla tipologia di zona contenute nei rispettivi Piani, tenuto conto della zonizzazione provvisoria di cui al comma 1.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle cartografie di cui agli Allegati A e B, gli Enti Parco adottano la zonizzazione definitiva aggiornando i relativi Piani.

Allegato A (art. 14, comma 2)

Allegato B (art. 47-*bis*).».

Art. 20.

Modifica al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, tra le parole: «pubblica sicurezza» e «gli interventi» sono inserite le seguenti: «che, per gli interventi di telenarcosi attuati direttamente, si possono avvalere del supporto farmacologico e della supervisione del servizio veterinario pubblico, che provvede alla prescrizione, alla fornitura e al dosaggio della sostanza narcotica da impiegare nei singoli casi; tale supporto deve essere fornito nei modi e nei tempi più idonei ad assicurare la tempestiva rimozione dei rischi per la pubblica incolumità;».

Art. 21.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017)

1. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 10 della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*quater*. Nei confronti del personale di cui al comma 1 trovano applicazione le medesime disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale per le polizie locali, ove le stesse siano compatibili con la maggiore ampiezza della sfera territoriale di competenza e con la specificità delle funzioni esercitate.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria)

1. L'art. 44 della legge regionale n. 4/2022, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 *(Nucleo di valutazione)*. — 1. Il nucleo di valutazione è un organo collegiale, composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, scelti tra soggetti esterni all'ente. La Giunta regionale individua uno dei tre componenti in qualità di presidente.

2. In sede di prima applicazione, ai fini del computo del cumulo dei mandati di cui al comma 1, non si tiene conto di ogni periodo comunque svolto come componente nell'organo denominato nucleo di valutazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere nominati tra coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto rapporti simili nei tre anni precedenti la designazione.

5. Il nucleo di valutazione:

a) rende il parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della *performance* ai sensi dell'art. 43, comma 1;

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della *performance*, della trasparenza e integrità, fornendo i necessari pareri al riguardo;

c) misura e valuta la *performance* organizzativa dell'ente e ne monitora l'andamento anche tenendo conto di indicatori di impatto finale e delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini e degli utenti;

d) comunica tempestivamente all'Amministrazione regionale le eventuali criticità riscontrate;

e) valida la relazione sulla *performance*;

f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

g) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, dei direttori generali e dei direttori, nonché l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;

h) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabiliti ulteriori specifici requisiti per la nomina e individuate ulteriori funzioni anche secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.

7. L'ambito di competenza del nucleo di valutazione è esteso alle agenzie regionali.

8. Il compenso annuo omnicomprensivo, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, spettante ai componenti del nucleo di valutazione, relativamente all'attività prestata per la Regione, è determinato complessivamente in euro 18.000,00, assicurando comunque una maggiorazione del 20 per cento del compenso del presidente del nucleo. Il compenso spettante, pertanto, al presidente è determinato in euro 6.750,00 annui omnicomprensivi mentre quello degli altri componenti in euro 5.625,00.

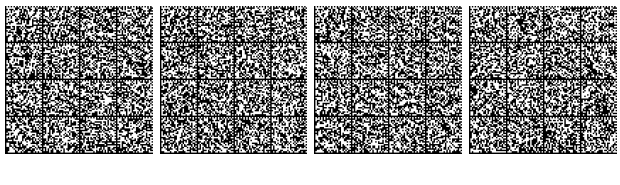

9. Previa convenzione con le agenzie regionali, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione il compenso aggiuntivo dei componenti del nucleo di valutazione a carico delle agenzie regionali, che non potrà comunque superare la spesa complessiva sostenuta dagli stessi nell'anno 2021 decurtata del 30 per cento.».

Art. 23.

Misure urgenti di contrasto alla peste suina africana (PSA)

1. Al fine di contenere il dilagare della peste suina africana, la Regione Liguria, oltre a quanto disposto dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, attua adeguate politiche per la sorveglianza epidemiologica sui cinghiali e misure di contrasto e di eradicazione del *virus* della PSA e per la regolamentazione delle attività agro-silvo-pastorali, delle attività *outdoor*, della caccia al cinghiale e delle altre attività venatorie nelle aree interessate dalla PSA.

2. La Regione comunica al Commissario straordinario per la PSA entro il 1° ottobre di ogni anno:

a) l'elenco delle zone in cui è suddiviso il territorio venabile per l'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva e delle rispettive squadre di assegnazione;

b) i componenti delle squadre di caccia al cinghiale e i nominativi dei rispettivi capisquadra e dei vicecapisquadra;

c) l'elenco di tutte le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie e dei rispettivi titolari.

3. A partire dal 2023 la Regione comunica altresì al Commissario straordinario per la PSA, entro il 1° giugno di ogni anno, i dati dei carnieri e gli abbattimenti per classi ponderali, riferiti al cinghiale per la stagione precedente.

4. Gli ambiti territoriali di caccia (AATTCC) e i comprensori alpini (CCAA) il cui territorio ricade all'interno della zona infetta da PSA individuano e comunicano ai servizi veterinari territorialmente competenti e alla vigilanza regionale, secondo le modalità stabilite dalla Regione:

a) il nominativo del caposquadra abilitato e dei suoi vice, che lo sostituiscono in caso di assenza, per l'esercizio della caccia al cinghiale. Tali soggetti vigilano sul rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali stabilite dalla Regione; in assenza delle figure sopraccitate, i restanti componenti del gruppo, comunque organizzato, non possono esercitare la caccia al cinghiale;

b) l'indirizzo e la località e, qualora di difficile individuazione, le coordinate GPS del sito presso il quale sono raccolti i cinghiali abbattuti. Tale sito non può essere ubicato presso aziende suinicole. Le parti di carcassa, il sangue e i visceri sono trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione dei *virus* pestosi.

5. È vietato in tutto il territorio della Regione interessato dalla presenza della PSA abbandonare parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia.

6. I cacciatori, la vigilanza regionale e tutti coloro che rinvengono cinghiali morti sono tenuti a segnalare il ritrovamento al servizio veterinario territorialmente competente, che provvede all'esecuzione dell'indagine epidemiologica. I servizi veterinari competenti per territorio effettuano i campionamenti e li inviano all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Lo smaltimento della carcassa avviene sotto la responsabilità dei servizi veterinari territorialmente competenti.

7. Il caposquadra e i suoi sostituti, di cui al comma 4 del presente articolo, hanno l'obbligo di seguire un apposito corso di formazione sulla biosicurezza organizzato dai rispettivi AATTCC e CCAA o dalle associazioni venatorie.

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-*bis* dell'art. 1 del d.l. n. 9/2022, le attività agro-silvo-pastorali, le attività *outdoor*, la caccia al cinghiale in braccata al di fuori dell'area di circolazione virale attiva e le altre forme di caccia sono consentite, in zona di restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, nel rispetto delle misure di biosicurezza e secondo quanto previsto dalla Regione con i provvedimenti già adottati, o con ulteriori atti da adottarsi, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 24.

Modifica alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 12 (Norme per l'attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum *e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)*

1. Al comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 12/2020, dopo la parola: «incerto» sono inserite le seguenti: «o comunque per ragioni topografiche».

Art. 25.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 26.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 15 luglio 2022

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

22R00478

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2022, n. **8**.

Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza), 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 27 luglio 2022 - Anno 53 n. 11)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza)

1. L'art. 2 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata)*. — 1. Presso la struttura regionale competente in materia di sicurezza è istituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza e sulla criminalità organizzata, quale strumento di supporto per le attività della Regione in materia di sicurezza integrata. In particolare, l'Osservatorio provvede:

a) alla raccolta dei dati relativi ai fenomeni criminosi presenti sul territorio regionale, evidenziando le diverse fattispecie criminose e la distribuzione sul territorio regionale delle varie tipologie di reato;

b) al monitoraggio dei fenomeni criminosi, anche attraverso elaborazioni statistiche, con particolare attenzione alle zone del territorio regionale maggiormente esposte a fenomeni di corruzione e di criminalità, anche organizzata;

c) allo studio delle fattispecie criminose e delle aree territoriali che presentano maggiori criticità, con particolare riferimento alle zone urbane, per una migliore comprensione dei fenomeni criminosi;

d) all'approfondimento delle tematiche relative alla presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale e all'analisi delle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla, specie nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni mafiose;

e) al monitoraggio e all'analisi della situazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata presenti sul territorio ligure, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni e integrazioni, al fine di supportare le politiche di valorizzazione e riutilizzo sociale dei beni stessi.

2. L'Osservatorio elabora una relazione annuale sugli ambiti di propria competenza, da presentare alla Giunta e al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, comprensiva di un *report* specifico sulle tematiche di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1, predisposto da un'articolazione interna all'Osservatorio denominata «Sezione antimafia». Il *report* viene sottoposto al Tavolo della legalità per la Liguria di cui all'art. 15 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2004

1. L'art. 3 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Tavolo regionale per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana)*. — 1. È istituito presso la Giunta regionale il Tavolo per la sicurezza integrata e la sicurezza urbana, quale sede di confronto e collaborazione interistituzionale per la promozione delle politiche integrate per la sicurezza nel territorio regionale, anche al fine di facilitare la conclusione di accordi e intese ai sensi dell'art. 8.

2. Al Tavolo partecipano:

a) l'assessore regionale alle politiche integrate per la sicurezza, o suo delegato, che convoca il Tavolo e lo presiede;

b) il sindaco metropolitano e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o loro delegati;

c) il presidente di ANCI Liguria, o suo delegato;

d) il coordinatore della Consulta piccoli comuni di ANCI Liguria, o suo delegato;

e) i comandanti di polizia municipale che fanno parte del Comitato tecnico consultivo di polizia locale di cui all'art. 13 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al Tavolo sono invitati i prefetti delle quattro province della Liguria.

4. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.

5. Il supporto tecnico e organizzativo al Tavolo è assicurato dalla struttura regionale competente.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2004

1. L'art. 6 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Interventi regionali di finanziamento)*. — 1. La Regione, in coerenza con il Programma triennale di cui all'art. 5 e tenuto conto dei dati raccolti dall'Osservatorio di cui all'art. 2, concede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, finanziamenti per la realizzazione di progetti diretti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, come definiti all'art. 7.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi diretti alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

3. I progetti di cui al comma 1 sono ammessi a finanziamento con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica territorialmente competenti di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 4.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 28/2004

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nell'albo regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato)» sono sostituite dalle seguenti: «nel Registro regionale del Terzo settore di cui all'art. 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/2004

1. All'art. 8 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a)* del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«*a)* promuove, anche tramite il Tavolo di cui all'art. 3, accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;»;

b) la lettera *b)* del comma 1, è abrogata;

c) il comma 3, è abrogato;

d) il comma 4, è abrogato.

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 28/2004

1. L'art. 9 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 7.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale)

1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «così come modificato dall'art. 31 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 31/2008

1. L'art. 7 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Sicurezza degli operatori di polizia locale)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e successive modificazioni e integrazioni, gli enti locali possono prevedere, con regolamento, che gli operatori di polizia locale siano dotati, al fine di prevenire i rischi per la loro incolumità personale, di strumenti operativi di autodifesa, diversi dalle armi e non idonei a offendere la persona secondo quanto stabilito dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e successive modificazioni e integrazioni, quali giubbotti antitaglio e antiproiettile, giubbotti e cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione, bastoni estensibili, *spray* antiaggressione e altri dispositivi utili alla tutela della loro integrità fisica. Il regolamento provvede alla specifica individuazione dei presidi difensivi, indicando le attività e/o i reparti per i quali tali presidi sono ammessi in dotazione e prevedendo uno specifico addestramento al loro uso.

2. Il provvedimento regionale di cui all'art. 14 disciplina le caratteristiche dei presidi difensivi di cui al comma 1 e le loro modalità di impiego e assegnazione.

3. Gli enti locali interessati provvedono alle dotazioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate alla funzione di polizia locale nei rispettivi bilanci.».

Art. 9.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 31/2008

1. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «costituenda», è soppressa.

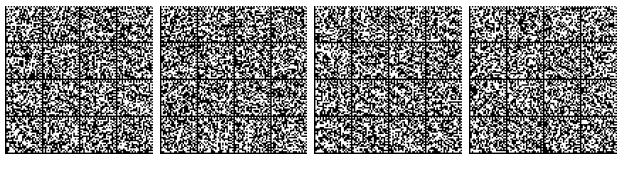

Art. 10.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 31/2008

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «possono» sono inserite le seguenti: «, con apposito regolamento,».

Art. 11.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 31/2008

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini», sono soppresse.

Art. 12.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 31/2008

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sulla sicurezza e la qualità della vita dei cittadini», sono soppresse.

Art. 13.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 31/2008

1. All'art. 13 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)* del comma 2, dopo la parola: «capoluogo» sono inserite le seguenti: «, o loro delegati»;

b) alla lettera *c)* del comma 2, le parole: «dall'UPI» sono sostituite dalle seguenti: «da ANCI Liguria»;

c) alla lettera *d)* del comma 2, le parole: «dall'ANCI rispettivamente uno per ogni Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «da ANCI Liguria, uno per Provincia»;

d) la lettera *f)* del comma 2, è abrogata;

e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il Comitato esprime parere obbligatorio nei seguenti ambiti:

a) gestione associata delle funzioni di polizia locale, ai sensi dell'art. 5, comma 1;

b) organizzazione della polizia locale, ai sensi dell'art. 6, comma 3;

c) utilizzazione del volontariato, ai sensi dell'art. 8, comma 4;

d) indirizzo e coordinamento delle funzioni di polizia locale, ai sensi dell'art. 11, comma 2;

e) conferimento delle onorificenze per meriti speciali, ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 2;

f) formazione e aggiornamento professionale degli operatori di polizia locale, ai sensi degli articoli 12, comma 2, e 23, comma 1;

g) segni distintivi, ai sensi dell'art. 14.»;

f) al comma 3, le parole: «degli esperti di cui al comma 2», sono soppresse;

g) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.»;

h) al comma 5, le parole: «per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini», sono soppresse.

Art. 14.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 31/2008

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «La Giunta regionale» sono inserite le seguenti:», sentito il Comitato di cui all'articolo 13,»;

b) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all'art. 7 e le loro modalità di impiego e assegnazione;»;

c) la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

«*c)* i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale, all'anzianità di servizio, alla formazione e al merito;»;

d) la lettera *d)*, è sostituita dalla seguente:

«*d)* i segni distintivi relativi alle posizioni economiche, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva;».

Art. 15.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 31/2008

1. All'art. 16 della legge regionale n. 31/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)* del comma 2, le parole: «salvo quanto previsto al comma 4», sono soppresse;

b) il comma 4, è abrogato.

Art. 16.

Abrogazione dell'art. 14 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)

1. L'art. 14 della legge regionale n. 7/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 17.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 7/2012

1. All'art. 15 della legge regionale n. 7/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «di cui all'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 2 della legge regionale n. 28/2004 e successive modificazioni e integrazioni;»;

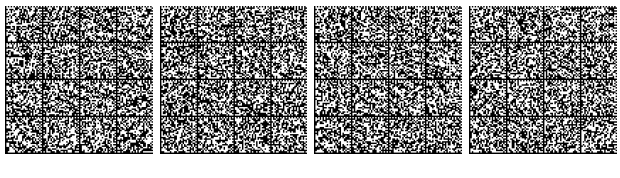

b) dopo la lettera *b)* del comma 3, è inserita la seguente:

«b-*bis*) il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di antimafia;»;

c) alla lettera *g)* del comma 3, le parole: «e della Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere)» sono sostituite dalle seguenti: «della Liguria».

Art. 18.

Disposizione transitoria

1. Fino all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 31/2008, come modificato dalla presente legge, resta in vigore la deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2013, n. 247, come modificata con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 932.

Art. 19.

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 22 luglio 2022

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

22R00479

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2022, n. **9**.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021.

(Pubblicata nel numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/Sez. Gen. del 28 luglio 2022)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021, che è allegato e forma parte integrante di questa legge, ed è redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2021 è approvato nelle risultanze di cui agli allegati di questa legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 28 luglio 2022

Il Presidente della provincia: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00447

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2022, n. **10**.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024.

(Pubblicata nel numero straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/Sez. Gen. dell'8 agosto 2022)

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Sezione I

MISURE PARTICOLARI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PREZZI E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

Art. 1.

Misure particolari per fronteggiare l'emergenza prezzi e per il sostegno dell'economia

1. Tenuto conto dell'attuale contesto di incertezza determinato dagli eventi geopolitici e dall'incremento dei prezzi dell'energia e dei materiali, e degli effetti che potrebbero generarsi nel sistema economico e sociale, è istituito uno specifico fondo finalizzato a garantire l'effi-

ciente funzionamento del sistema pubblico provinciale, a finanziare interventi a sostegno delle famiglie, a integrare le risorse finalizzate agli investimenti e ai contratti pubblici di servizi e forniture, a interventi a sostegno della produttività e della competitività del sistema economico trentino.

2. La dotazione del fondo istituito da quest'articolo ammonta a 100 milioni di euro. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento, utilizzando le risorse del fondo previsto dal comma 1.

3. La Giunta provinciale si impegna alla destinazione delle risorse del fondo entro il 31 dicembre 2022.

4. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE, SOCIETÀ ED ENTI LOCALI

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13.

1. Nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: «Per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni d'imposta 2020 e 2021».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Per l'anno d'imposta 2022, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 25.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 25.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 25.000 euro.»

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9, e dell'art. 4 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 19, relative alla proroga di concessione di crediti a ITEA.

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 9 del 2015 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 19 del 2015 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4.

Modificazione dell'art. 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

1. Nel comma 8 dell'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «Le medesime convenzioni, scadute alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2021, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Le medesime convenzioni, scadute alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 18 del 2021, sono rinnovate fino al 31 marzo 2024».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. All'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3.2.4 le parole: «i comuni capofila dei servizi associati di polizia locale» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni associati per il servizio di polizia locale»;

b) dopo il comma 3.6 è inserito il seguente:

«3.7 Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in conformità con quanto disposto dall'art. 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 concernente «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa provinciale vigente, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 del decreto-legge n. 152 del 2021. Entro il suddetto limite di spesa aggiuntiva gli enti locali possono, in alternativa all'assunzione di personale a tempo determinato, stipulare contratti di collaborazione e consulenza, anche ricorrendo a personale in stato di quiescenza secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 concernente «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le predette assunzioni e la stipula dei predetti contratti di collaborazione e consulenza sono subordinati all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 6.

Modificazioni della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserita la seguente:

«b-*bis*) può bandire un corso-concorso unico per selezionare il personale di polizia secondo quanto previsto dall'art. 21-*bis*;».

2. Dopo l'art. 21 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis (Corso-concorso unico)*. — 1. Nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia, la provincia, a richiesta degli enti locali interessati, può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. A tal fine, le attività svolte dalla provincia, dagli altri enti locali interessati o dal Consorzio dei comuni trentini sono definite tramite convenzione.

2. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la provincia può avvalersi dei soggetti previsti dall'art. 22, comma 3.»

Sezione III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 7.

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, relative alla spesa per il personale provinciale e agli oneri per la contrattazione.

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituita dalla seguente:

«*a)* per l'anno 2022 in 529.650.600 euro;».

2. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituita dalla seguente:

«*b)* per l'anno 2023 in 516.305.600 euro;».

3. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituita dalla seguente:

«*c)* per l'anno 2024 in 516.305.600 euro.»

4. Il comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

«3. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche quella destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente.»

5. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 3, per il personale della provincia appartenente al comparto delle autonomie locali, con riferimento al personale del comparto autonomie locali dipendente da enti diversi dalla provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997, è autorizzata la spesa su ciascun bilancio degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 di 11.300.000 euro, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). La spesa prevista da questo comma include le risorse da destinare per le medesime finalità al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. I trasferimenti di risorse agli enti sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.»

6. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 12.730.000 euro per l'anno 2022, di 7.015.000 euro per l'anno 2023 e di 7.015.000 euro dall'anno 2024. Per l'attuazione di questo comma si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 7.»

7. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale del comparto scuola per 6,1 milioni di euro per l'anno 2022 e per 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

8. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis* dell'art. 11 della legge provinciale n. 22 del 2021, introdotto dal comma 5, si provvede integrando gli stanziamenti disposti dalla presente legge per 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, che si conferma stimato in 11,3 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

9. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis* dell'art. 12 della legge provinciale n. 22 del 2021, introdotto dal comma 6, si provvede integrando gli stanziamenti disposti dalla presente legge per 12,730 milioni di euro per l'anno 2022 e per 7,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, che si conferma stimato in 7,015 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 8.

Incremento degli oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2019-2021

1. A completamento degli oneri della contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2019-2021, previsti dall'art. 12 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, è autorizzata, a titolo di arretrati contrattuali, la spesa di 65 milioni di euro sul bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

2. Il riparto dell'onere annuo previsto dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'art. 54 della legge sul personale della provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale;

3. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge per 65 milioni di euro per l'anno 2022, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

Art. 9.

*Inserimento dell'art. 60-*bis *nella legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).*

1. Dopo l'art. 60 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

«Art. 60-*bis (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale)*. — 1. La provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione statutaria al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina relativa alla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio prevista per lo Stato dall'art. 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fino all'entrata in vigore della norma di attuazione tale verifica è assicurata esclusivamente dalla provincia nell'esercizio delle funzioni di coordinamento della finanza pubblica alla stessa attribuite dall'art. 79 dello Statuto di autonomia, attraverso il collegio dei revisori dei conti della provincia, previsto dall'art. 6, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), e istituito dall'art. 78-*bis* 4 della legge provinciale di contabilità 1979; il collegio dei revisori dei conti effettua la verifica sulla base di una relazione tecnica circa la quantificazione degli oneri predisposta da APRAN.»

Art. 10.

Integrazione dell'art. 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, per il reclutamento di personale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC).

1. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La spesa prevista dal comma 1 è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2022, di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.»

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge per 300.000 euro per l'anno 2022 e per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane).

Art. 11.

Integrazioni dell'art. 7 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in materia di assunzioni di personale.

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2020, dopo le parole: «a quelle dell'anno di riferimento.» sono inserite le seguenti: «L'assunzione dell'incarico di dirigente o di direttore da parte di dipendenti è computata nel limite di contingente soltanto per la maggiore spesa derivante dal nuovo contratto di lavoro.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2020 è inserito il seguente:

«1.1 Fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale definiti ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), ed entro un tetto massimo di spesa pari al 3 per cento del limite complessivo di spesa definito ai sensi del medesimo art. 63, i rapporti di lavoro conseguenti al nuovo inquadramento del personale della Provincia già in servizio, nonché le assunzioni di personale necessarie per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali, come definiti dalla Giunta provinciale, non sono imputati al limite di spesa per le assunzioni.»

Art. 12.

Modificazione dell'art. 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: «nel periodo 2017-2022 e» sono sostituite dalle seguenti: «successive al 2017, nonché».

Art. 13.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 18 novembre 2020, n. 12 concernente «Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)».

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 12 del 2020 è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2022.

Art. 14.

Modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997

1. All'art. 22-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «sono banditi dalla Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 6-*bis*»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede al reclutamento dei propri dirigenti amministrativi, professionali e tecnici nel rispetto di quanto previsto da questa legge e dal regolamento di cui al comma 4, intendendosi sostituiti agli organi e ai servizi provinciali quelli competenti secondo l'organizzazione dell'azienda e fatte salve le norme speciali che la riguardano.»

2. Nel comma 3-*bis* dell'art. 35 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: «stabilite dalla contrattazione collettiva» sono inserite le seguenti: «in coerenza con quella nazionale corrispondente».

3. Alla fine del comma 3-*bis* dell'art. 35 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: «Questo comma non si applica per l'incarico di dirigente di struttura organizzativa complessa, previsto dall'art. 25, oltre la durata prevista dal comma 1 del medesimo articolo.»

4. Nel comma 4 dell'art. 53-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997, prima delle parole: «Quest'articolo si applica» sono inserite le seguenti: «Fatta eccezione per le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni per l'assunzione o per le progressioni del personale dipendente nonché per le commissioni di gara,».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 66 della legge sul personale della provincia 1997 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della prima revisione degli inquadramenti operata successivamente all'entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale formula all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'art. 59, comma 1, direttive volte alla definizione, in sede contrattuale, di tabelle di corrispondenza tra precedenti e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, salvi i casi in cui sia richiesto il dottorato di ricerca o l'abilitazione professionale. Le eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione di questo comma sono comprese in quelle previste dall'art. 11, commi 3 e 3-*bis*, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22.»

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997

1. All'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le prove di esame per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato si articolano in almeno una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e una prova orale.»;

b) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: «Ai candidati portatori di disturbi specifici di apprendimento che ne facciano menzione nella domanda di partecipazione, è altresì assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale. Le misure previste dal presente comma devono essere esplicitamente indicate nei relativi bandi di concorso.»

2. L'art. 37 della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 1, si applica dal 1° luglio 2022.

Art. 16.

Attività infermieristica nell'ambito della campagna vaccinale e misure relative al personale operante presso le aziende pubbliche di servizi alla persona, le RSA e le strutture private convenzionate.

1. Per fronteggiare il livello emergenziale di carenza di personale infermieristico e valorizzare le professioni sanitarie, al personale infermieristico si applica, in via temporanea fino al 31 dicembre 2023, il comma 464-*bis* dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, nonché l'art. 19 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21, in relazione all'adozione di specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per il personale sanitario e socio-sanitario operante presso le aziende pubbliche di servizi alla persona, che gestiscono RSA convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e, attraverso specifiche direttive della Giunta provinciale all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con riferimento al personale sanitario e socio-sanitario operante presso le RSA e le strutture ospedaliere, private convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

Sezione IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Art. 17.

Modificazione dell'art. 13 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, in materia di ispettori scolastici

1. Nel comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale n. 6 del 2020 le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024».

Art. 18.

Modificazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e disposizioni connesse.

1. Il comma 4 dell'art. 100 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

«4. Alle istituzioni formative oltre a un dirigente scolastico reclutato ai sensi del comma 1, può essere preposto un dirigente della provincia con competenza nell'ambito della formazione iscritto nei relativi albi previsti dalla legge sul personale della Provincia 1997.»

2. Il comma 1-*quater* dell'art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 100 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dal comma 1, si applica ai nuovi incarichi di dirigente delle istituzioni formative conferiti dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 19.

Modificazione dell'art. 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, in materia di sistema integrato delle politiche giovanili

1. Nel comma 2 dell'art. 37 della legge provinciale n. 6 del 2018 le parole: «1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2023».

Art. 20.

Integrazione dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).

1. Alla fine del comma 3-*ter* dell'art. 23 della legge provinciale n. 9 del 1991 sono inserite le parole: «Per attuare gli strumenti previsti da questo comma la Giunta provinciale può avvalersi dell'Opera universitaria.»

2. L'art. 23, comma 3-*ter*, della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato da quest'articolo, si applica a partire dai bandi relativi all'anno accademico 2022-2023.

Art. 21.

Contributo straordinario alle scuole musicali per l'aggiornamento e la formazione dei relativi docenti

1. Per l'anno 2022 è concesso in forma forfettaria un contributo straordinario alle scuole musicali, con le modalità, i criteri e le condizioni stabilite dalla Giunta provinciale, da destinare ai docenti delle medesime scuole, per sostenere il relativo aggiornamento e formazione, attraverso l'acquisto di libri, anche in formato digitale, di CD, DVD e materiali musicali su supporto digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, l'iscrizione a corsi per l'attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali svolti da enti accreditati, a corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, oppure a corsi *post lauream* o a *master* universitari inerenti al profilo professionale.

2. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 sulla missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

Sezione V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 22.

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

1. Dopo il comma 7 dell'art. 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Dalla data di entrata in vigore di questo comma fino al 31 dicembre 2023, per accelerare e consentire un maggior recupero delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del *virus* SARSCov-2, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni contrattualmente previste dai CCPL e CCNL della dirigenza medica e veterinaria, può aumentare i fondi e i volumi delle prestazioni orarie aggiuntive negoziate annualmente con i dirigenti medici. Nel predetto periodo, la provincia rafforza, inoltre, la misura straordinaria di assistenza indiretta volta al concorso agli oneri sostenuti dai cittadini che ricorrono a prestazioni di assistenza ambulatoriale non in regime istituzionale, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale, in relazione alle prestazioni con maggiori volumi di liste di attesa; tale misura costituisce livello aggiuntivo rispetto alle altre misure adottate per il medesimo fine con il piano operativo provinciale per il recupero delle liste di attesa.»

2. La rubrica dell'art. 47 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituita dalla seguente: «Servizi di sostegno per il personale dipendente, convenzionato e per gli utenti».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per agevolare la permanenza nel territorio del personale previsto dall'art. 44 o per agevolare l'accesso degli utenti alle prestazioni erogate dal servizio sanitario provinciale, anche facilitando la permanenza nel territorio dei familiari o di chi si occupa dell'assistenza, in particolare nei periodi di degenza per prestazioni fruite presso strutture periferiche o per prestazioni di alta specializzazione del servizio ospedaliero provinciale, la Provincia concede, nei limiti delle risorse stanziate, un contributo destinato a supportare le spese di funzionamento di soggetti privi di finalità lucrativa che, attraverso la propria attività, perseguono le finalità sopra evidenziate. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione la disciplina attuativa di quest'articolo e, in particolare, criteri, modalità e condizioni per l'ammissione al contributo e per il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.»

4. Dopo il comma 6-*quinquies* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«6-*sexies*. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, in subordine a quanto previsto dal comma 6-*quinquies* e dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'azienda può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i dipartimenti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperi-

bilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, a questi medici l'azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici privi del diploma di specializzazione reclutati ai sensi di questo comma sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo comma sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci sono professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa statale per le medesime finalità. Annualmente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica alla Giunta e al Consiglio provinciale i dati relativi alle assunzioni e agli incarichi previsti da questo comma.»

5. Per i fini del comma 7-*bis* dell'art. 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 e di 600.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

6. Per i fini del comma 2-*bis* dell'art. 47 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto dal comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2022 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-*sexies* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, introdotto dal comma 4, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 23.

*Inserimento dell'art. 9-*bis *nella legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8 concernente «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'art. 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale».*

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale n. 8 del 2009 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Comunità amiche delle persone con demenza)*. — 1. La provincia, con la collaborazione degli enti territoriali, promuove iniziative volte allo sviluppo delle comunità amiche delle persone con demenza, intese quali progetti per la realizzazione di comunità consapevoli, accessibili e inclusive, che accolgono, comprendono e coinvolgono le persone con demenza, riducendo lo stigma sociale. Inoltre la provincia, anche attraverso i propri enti strumentali, può sostenere gli stessi enti territoriali nell'attuazione di queste iniziative, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le modalità di attuazione di quest'articolo sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»

2. Per i fini dell'art. 9-*bis* della legge provinciale n. 8 del 2009, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). Per gli anni successivi si provvede a quantificare la relativa spesa nei rispettivi bilanci provinciali.

Art. 24.

Modificazione dell'art. 43 (Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

1. Nel comma 5 dell'art. 43 della legge provinciale n. 3 del 1998 le parole: «; in considerazione di tale priorità e della conseguente progressiva dismissione del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento, l'adeguamento di quest'ultima struttura è limitato agli interventi indispensabili e non dilazionabili relativi alle situazioni comportanti particolare rischio e prescinde dal limite temporale previsto dal comma 4; ai medesimi interventi, se ne ricorrono i presupposti, è riconosciuto carattere di somma urgenza» sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 25.

Integrazioni dell'art. 19 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21, relativo al personale dei servizi sanitari.

1. Nel comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale n. 21 del 2021, dopo le parole: «operante presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari» sono inserite le seguenti: «e dal personale tecnico dell'unità operativa di Trentino emergenza 118 dipendente della medesima azienda,».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale n. 21 del 2021 è inserito il seguente:

«4-*bis*. La Giunta provinciale impartisce direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di prevedere nelle convenzioni stipulate per il servizio di trasporto sanitario previsto dall'art. 23, comma 4, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 con i soggetti ivi previsti il riconoscimento di una specifica indennità in ragione dell'attività aggiuntiva svolta a causa del prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale operatore tecnico autista coinvolto direttamente nella gestione dell'epidemia da COVID-19.»

3. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2022, nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

4. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2022, sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

Art. 26.

Modificazioni dell'art. 26 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, relative alle connesse imputazioni di spesa.

1. Nel comma 6 dell'art. 26 della legge provinciale n. 22 del 2021 le parole: «programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)» sono sostituite dalle seguenti: «programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)».

2. Nel comma 7 dell'art. 26 della legge provinciale n. 22 del 2021 le parole: «programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)» sono sostituite dalle seguenti: «programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)».

Art. 27.

Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco).

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 2015 sono inserite le parole: «Nell'ambito di queste iniziative, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari dedica parte delle risorse a specifiche iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco dei giovani e per il riconoscimento delle situazioni di rischio di dipendenza dei giovani da videogiochi e gioco on-line.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

Art. 28.

Integrazione dell'art. 23 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).

1. Nel comma 6-*bis* dell'art. 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dopo le parole: «nonché quanto altro necessario per l'attuazione.» sono inserite le seguenti: «Per sostenere il processo di attuazione del piano pluriennale di razionalizzazione la Giunta provinciale può riconoscere temporaneamente l'agevolazione anche nella forma dell'integrazione del valore dell'intervento socio-assistenziale erogato ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera *b)*, in relazione alla tariffa necessaria a garantire l'attuazione del piano. L'integrazione può essere concessa ed erogata dalla Provincia o dagli enti locali competenti.»

Art. 29.

Misura straordinaria per la determinazione del contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato.

1. Per l'anno 2023 per sostenere il bisogno abitativo dei nuclei familiari in locazione sul libero mercato, la Provincia incrementa il contributo integrativo previsto dall'art. 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)». A tal fine il valore medio del canone a metro quadrato utilizzato per la determinazione dello stesso contributo integrativo ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica), è stabilito nella misura pari a 5,50 euro.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Sezione VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 30.

Integrazioni dell'art. 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6.

1. Il comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è abrogato.

2. Nel comma 4 dell'art. 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 le parole: «Fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dal comma 2».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime si applicano l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.»

4. Dopo il comma 6 dell'art. 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuate ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio con

riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'art. 1 della legge provinciale n. 10 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui all'art. 7, comma 6-*bis*, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

6-*ter*. Nell'ambito del fondo di cui all'art. 1 della legge provinciale n. 10 del 2022, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6-*bis*. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui al comma 6-*ter* dell'art. 7 della legge provinciale n. 2 del 2020. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.»

Art. 31.

Inserimento dell'art. 4-bis *nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).*

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis (Ricorso al mercato elettronico per lavori di manutenzione).* — 1. Per l'affidamento di lavori di manutenzione di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare il mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, secondo le modalità previste per gli acquisti effettuati con questo strumento.»

Art. 32.

Modificazione dell'art. 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

1. In adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2022, l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è sostituito dal seguente: «In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare anche il prezzo utilizzando, tra le altre, formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi.»

Sezione VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, SPORT E LAVORO

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 4-ter *della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino).*

1. L'art. 4-*ter* della legge provinciale n. 6 del 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*ter (Diritto proporzionale per l'attività di ricerca e canone per le concessioni di acque termali).* — 1. La ricerca di acque termali è soggetta al pagamento di un diritto proporzionale annuo pari a 15 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie oggetto del permesso di ricerca, con un minimo di 150 euro annui. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può stabilire importi maggiori.

2. Il pagamento del diritto proporzionale per l'attività di ricerca è effettuato al rilascio del permesso di ricerca e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La concessione di acque termali è soggetta al pagamento di un canone annuo commisurato alla superficie dell'area in concessione ed è pari a quarantacinque euro per ettaro o frazione di ettaro, con arrotondamento all'ettaro superiore, calcolato per ogni anno o frazione d'anno, in base al numero dei giorni, con un minimo pari a 3.500 euro.

4. La quantificazione del canone di concessione è calcolata con riferimento all'area di superficie indicata nel piano topografico in scala 1:10.000 indicante i vertici del poligono di concessione.

5. Il pagamento del canone di concessione di acque termali è effettuato al rilascio della concessione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

6. Gli importi previsti da quest'articolo sono aggiornati secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di canoni di concessione.»

2. L'art. 4-*ter* della legge provinciale n. 6 del 1988, come sostituito dal comma 1, si applica ai permessi di ricerca e alle concessioni di acque termali rilasciati dopo l'entrata in vigore della presente legge e, a partire dal 1° gennaio 2023, anche ai permessi e alle concessioni in corso alla medesima data di entrata in vigore.

Art. 34.

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006).

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale n. 14 del 2020 è sostituito dal seguente:

«3. Se in esito alla procedura prevista dal capo III la concessione di coltivazione è assegnata a un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca che ha rinvenuto il giacimento, a quest'ultimo sono rimborsate dal concessionario le spese sostenute per la ricerca, incluse quelle per il diritto proporzionale previsto dall'art. 5 e per il riconoscimento ministeriale, e una somma pari al 10 per cento del totale delle suddette spese, a titolo di compenso per il rinvenimento del giacimento.»

2. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale n. 14 del 2020 le parole: «e i criteri per la definizione della somma prevista dal comma 3» sono soppresse.

Art. 35.

Integrazione dell'art. 17 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005).

1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 17 della legge provinciale sulla ricerca 2005, dopo le parole: «brevetti derivanti da attività di ricerca» sono inserite le seguenti: «, nonché riconoscimenti di merito alle persone fisiche per i risultati di attività di ricerca e innovazione».

2. Per i fini del comma 2-*bis* dell'art. 17 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione).

Art. 36.

Integrazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

1. Dopo l'art. 11-*bis* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, nella sezione I del capo II, è inserito il seguente:

«Art. 11-*ter (Misure per il miglioramento della qualità del settore alberghiero)*. — 1. Per promuovere il miglioramento della qualità complessiva delle strutture alberghiere, considerati anche gli effetti derivanti dalla pandemia da COVID-19, la Provincia sostiene programmi di interventi di operatori del settore alberghiero con sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di quest'articolo, mediante l'abbattimento degli interessi relativi a finanziamenti, di durata massima pari a dieci anni, anche connessi a operazioni di ristrutturazione dei finanziamenti esistenti, concessi da banche e altri intermediari finanziari aderenti a un apposito accordo promosso dalla provincia.

2. Nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato, con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative di quest'articolo, anche prevedendo misure differenziate in relazione alla localizzazione della struttura alberghiera.»

2. Nel comma 1 dell'art. 24-*terdecies* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, dopo le parole: «poli d'innovazione, comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «e soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi,».

3. Per i fini dell'art. 11-*ter* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

4. Per i fini dell'art. 24-*terdecies* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

Art. 37.

Integrazione dell'art. 41-bis *della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003).*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 41-*bis* della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere concessi contributi per il controllo e per la certificazione delle buone condizioni di benessere nell'allevamento degli animali da reddito, per un periodo massimo di cinque anni, fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute nel primo anno, ridotto di venti punti percentuali per ciascun anno d'esercizio successivo. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché la documentazione necessaria da allegare.»

2. Per i fini del comma 3-*bis* dell'art. 41-*bis* della legge provinciale sull'agricoltura 2003, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, 160.000 euro per l'anno 2023, 120.000 euro per l'anno 2024, 80.000 euro per l'anno 2025 e 40.000 euro per l'anno 2026, nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 38.

Misure straordinarie per il sostegno del settore agricolo

1. Nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a interventi di sostegno del settore agricolo in relazione alle peculiari necessità manifestatesi nel corso dell'anno 2022.

Art. 39.

Disposizioni in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare

1. Se ciò è compatibile con la disciplina statale ed europea in materia di aiuti di Stato, per sostenere l'economia provinciale nell'attuale situazione di crisi, la Giunta provinciale con propria deliberazione può dare un temporaneo nuovo inquadramento ai regimi di aiuto disciplinati dalla legge provinciale sull'agricoltura 2003, anche in deroga a quanto ivi stabilito, indicando il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.

Art. 40.

Integrazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche).

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* *(Disposizioni particolari per l'organizzazione)*. — 1. La Provincia è autorizzata a sostenere spese per eventuali attività o iniziative necessarie e funzionali all'organizzazione delle olimpiadi invernali 2026 anche nell'ambito delle attività svolte dal coordinamento provinciale per le olimpiadi invernali.»

2. Dopo l'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter* *(Sostegno dei talenti nelle discipline sportive invernali - Trentino azzurro)*. — 1. La Provincia, anche attraverso i propri enti strumentali, concorre, per le stagioni invernali 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, al finanziamento di progetti tesi a favorire lo sport dilettantistico giovanile, la sua promozione e lo sviluppo dei talenti sportivi nelle discipline sciistiche e in quelle praticate su ghiaccio, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Per attuare quest'articolo la Provincia può promuovere accordi di programma con le federazioni rappresentative dei relativi sport invernali operanti a livello provinciale.»

3. Per i fini dell'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2022 e 50.000 euro per l'anno 2023, nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero).

4. Per i fini dell'art. 4-*ter* della legge provinciale n. 8 del 2021, introdotto dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 41.

Modificazioni dell'art. 13-quinquies *(Misure per il sostegno degli impianti natatori) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.*

1. Nel comma 3 dell'art. 13-*quinquies* della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

2. Il comma 5 dell'art. 13-*quinquies* della legge provinciale n. 3 del 2020 è sostituito dal seguente:

«5. Il contributo concesso ai richiedenti aventi diritto è cumulabile con altri contributi ricevuti per le medesime finalità ai sensi di altre leggi provinciali o da altri soggetti pubblici. In caso di cumulo con altri contributi, il contributo provinciale può coprire la riduzione di fatturato prevista dal comma 2 fino al limite del 50 per cento della stessa, e comunque nella misura massima di 40.000 euro, stabilita dal comma 3; in caso di superamento del limite del 50 per cento il contributo provinciale è rideterminato per rispettare questo limite percentuale.»

Art. 42.

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002).

1. Dopo il comma 2 dell'art. 37-*ter* della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico espongono una targa recante il codice identificativo turistico provinciale, visibile all'esterno dell'alloggio o dell'edificio in cui è collocato l'alloggio, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle disposizioni in materia di beni culturali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche della targa.»

2. Nel comma 4-*bis* dell'art. 43 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: «dall'art. 37-*ter*, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 37-*ter*, commi 2, 2-*bis* e 3».

Art. 43.

Integrazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

1. Nel comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 dopo le parole: «ai proprietari dei rifugi alpini o a coloro che ne hanno la disponibilità» sono inserite le seguenti: «, nonché per la realizzazione di nuovi rifugi alpini derivanti dalla trasformazione, con eventuale ampliamento, di immobili esistenti, se è riconosciuta la rilevante funzione alpinistica da parte della Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche prevista dall'art. 4. Con la deliberazione di cui all'art. 25 la Giunta provinciale definisce anche la distanza o il dislivello richiesti dalla più vicina strada aperta al traffico ordinario per essere destinatari di contributi previsti da questo comma per la realizzazione di nuovi rifugi alpini».

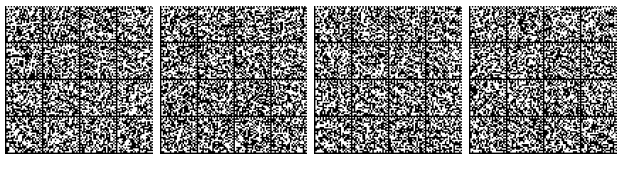

2. Dopo il comma 1-*ter* dell'art. 30-*ter* della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, è inserito il seguente:

«1-*quater*. Per garantire il presidio della sicurezza in montagna e anche per assicurare il periodo minimo di apertura, la Provincia può concedere per l'anno 2022 ai gestori dei rifugi alpini, diversi da quelli del comma 1-*bis* e comunque non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore o con linee funiviarie, contributi per l'approvvigionamento idrico in caso di accertate carenze dell'impianto idrico esistente a servizio del rifugio. A tal fine la provincia concede l'aiuto nel limite massimo di 10.000 euro all'anno per rifugio, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*). La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni di accesso al contributo, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.»

3. Per i fini di cui all'art. 24 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, modificato dal comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

4. Per i fini di cui all'art. 30-*ter* della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, modificato dal comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2022 nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 44.

*Inserimento dell'art. 27-*ter *nella legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).*

1. Dopo l'art. 27-*bis* della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

«Art. 27-*ter (Partecipazione della provincia a organismi a tutela della rappresentanza e della rappresentatività sindacale).* — 1. Per sostenere il sistema delle relazioni sindacali, ai fini dello sviluppo di condizioni di competitività e produttività per il rafforzamento del sistema imprenditoriale e dell'occupazione, e in relazione alle conseguenze della misurazione della rappresentatività sindacale previste dalla disciplina lavoristica e previdenziale, nell'ambito delle funzioni delegate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, partecipa ai comitati dei garanti o organismi analoghi, se previsto da accordi nazionali o locali in tema di rappresentanza e rappresentatività sindacale stipulati fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, adotta a tal fine gli atti necessari e compie le eventuali altre attività coerentemente con quanto previsto dall'ispettorato nazionale del lavoro.»

Art. 45.

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000).

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di definire le linee progettuali e programmatiche degli interventi provinciali in materia di emigrazione e di illustrare l'attività svolta nell'anno precedente dalla struttura provinciale competente e dai consultori, la Giunta provinciale convoca, almeno una volta all'anno, la conferenza dei consultori. La conferenza può essere convocata anche in modalità telematica. In caso di mancata convocazione la Giunta provinciale ne indica i motivi ai consultori.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La provincia favorisce l'istituzione all'interno del territorio provinciale di un punto di riferimento per la conoscenza dell'emigrazione trentina, anche organizzato in forma museale.»

3. Dopo l'art. 13 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis (Misure per favorire il rientro di trentini all'estero con alta professionalità).* — 1. Per i fini dell'art. 1, comma 2, lettera *h)*, la provincia può sostenere spese per favorire il rientro in Trentino di emigrati trentini all'estero con profili di alta professionalità per svolgervi attività di lavoro, anche temporanee, tramite il rimborso totale o parziale dei costi di viaggio e di prima sistemazione alloggiativa che essi hanno sostenuto.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le condizioni per l'accesso alla misura prevista da quest'articolo, eventualmente individuando gli ambiti lavorativi interessati, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la tipologia delle spese ammesse a rimborso, i criteri per la quantificazione dell'intervento e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.»

4. Per i fini dell'art. 13-*bis* della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000, introdotto dal comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nell'ambito della missione 19 (Relazioni internazionali), programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo).

Sezione VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 46.

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007).

1. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «il pagamento di una somma da 143 a 1430 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'art. 16;» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento di una somma da 75 a 750

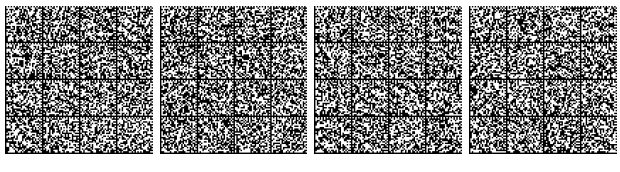

euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'art. 16, se la superficie trasformata è pari o inferiore a due are; di una somma da 143 a 1430 euro per ogni ara o frazione di ara di bosco, calcolato a giudizio del verbalizzante, trasformato in un'altra forma d'uso in violazione dell'art. 16, se la superficie trasformata è superiore a due are;».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 113 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le sanzioni previste da questo capo, a eccezione di quelle previste dall'art. 112 e dall'art. 112-*bis*, il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.»

3. Il comma 2-*bis* dell'art. 113 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, come introdotto dal comma 2, si applica alle infrazioni accertate a partire dal 1° gennaio 2023.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 47.

Integrazione dell'art. 15 della legge provinciale 23 aprile 2021, n. 6, in materia di accordi di programma relativi alla rete di riserve.

1. Alla fine del comma 22 dell'art. 15 della legge provinciale n. 6 del 2021 sono inserite le parole: «Nel caso di accordi di programma che prevedono la conclusione delle azioni entro la scadenza dei medesimi accordi, è comunque ammessa la conclusione delle azioni avviate prima di tale scadenza entro dieci mesi decorrenti dalla scadenza stessa; resta fermo il termine di rendicontazione stabilito dagli accordi.»

Art. 48.

Integrazione dell'art. 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013).

1. Nel comma 6 dell'art. 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «o associazioni senza scopo di lucro con finalità di tutela dell'ambiente e del territorio montano» sono inserite le seguenti: «o fondazioni aventi le medesime finalità».

Art. 49.

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione).

1. Nel comma 4 dell'art. 2-*bis* della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: «La provincia, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, può prevedere la riduzione del termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 2-*septies*, per i progetti conformi alle linee guida e agli indirizzi adottati dal tavolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per i progetti conformi alle linee guida e agli indirizzi adottati dal tavolo, il termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 2-*septies* è ridotto di quindici giorni o in misura maggiore, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 5-*ter*».

2. Nel comma 2 dell'art. 2-*quinquies* della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: «Nei casi previsti dall'art. 2-*quater*, comma 1, la presentazione della domanda è effettuata a seguito dell'esame preliminare del tavolo di coordinamento.» sono soppresse.

3. Nel comma 6 dell'art. 2-*sexies* della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: «Il regolamento previsto dall'art. 5-*ter* disciplina le modalità per la presentazione dell'istanza e della documentazione e» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta provinciale individua la documentazione amministrativa e tecnica, anche in forma semplificata, da allegare all'istanza, disciplina le modalità per la presentazione dell'istanza e».

4. Il comma 3 dell'art. 2-*septies* della legge provinciale n. 9 del 1997 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica la struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi decisoria, cui partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, in modalità sincrona e in forma simultanea.»

5. Alla fine del comma 5 dell'art. 2-*septies* della legge provinciale n. 9 del 1997 sono inserite le parole: «Se entro il medesimo termine non è stato comunicato al proponente un provvedimento di diniego o un parere negativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, e non è stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte delle strutture provinciali o amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e della salute, alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, la domanda di autorizzazione s'intende accolta. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.»

6. Nel comma 2 dell'art. 5-*ter* della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: «Il regolamento in particolare disciplina le modalità di indizione e svolgimento della conferenza di servizi decisoria prevista dall'art. 2-*septies*, comma 3, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dal medesimo comma.» sono soppresse.

7. Sono abrogati l'art. 2-*quater* e la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 2-*octies* della legge provinciale n. 9 del 1997, nonché l'art. 6 della legge provinciale 27 gennaio 2022, n. 1.

Art. 50.

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015).

1. Dopo il comma 2 dell'art. 112 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per ragioni temporanee e contingenti i fabbricati esistenti aventi destinazione agricola possono essere uti-

lizzati come foresterie per i lavoratori stagionali assunti dall'impresa agricola, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per gli interventi di recupero per la creazione di foresterie, e, delle seguenti condizioni:

a) che non siano nella disponibilità dell'azienda fabbricati con destinazione diversa da quella agricola oppure dismessi dall'uso agricolo che possono essere utilizzati come foresterie;

b) per tutta la durata della destinazione del fabbricato a foresteria non è ammessa la realizzazione di nuovi fabbricati con destinazione agricola;

c) al cessare delle ragioni temporanee e contingenti, comunque non superiori a dodici mesi, il fabbricato destinato a foresteria torna alla destinazione d'uso originaria;

d) presentazione di una comunicazione al comune territorialmente competente, che attesti la sussistenza dei requisiti previsti da questo comma e l'indicazione della durata del cambio di destinazione temporaneo.

2-*ter*. I locali delle foresterie, in ogni caso, devono rispettare i requisiti igienico-sanitari e di agibilità previsti dalla normativa vigente per essere adibiti ad alloggio dei lavoratori stagionali.»

2. Nel comma 5 dell'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati ai sensi dei commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis*».

3. Nel comma 5 dell'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: «Il vincolo decade a seguito della trasformazione urbanistica dell'area agricola su cui ricade l'edificio, nei casi ammessi dalle norme di attuazione del PUP.» sono inserite le seguenti: «Ai fini della trasformazione urbanistica dell'area agricola si applica la procedura semplificata disciplinata dall'art. 39, comma 3.»

4. Alla fine del comma 4 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: «Le amministrazioni comunali che già prevedono nelle CEC la presenza di membri rispondenti all'art. 9, come modificato dalla predetta legge provinciale n. 7 del 2022, sono esentate dalla procedura di cui al presente articolo.»

5. Il comma 19 dell'art. 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è sostituito dal seguente:

«19. Le disposizioni dell'art. 112, comma 5, relative al mutamento di destinazione d'uso degli edifici aziendali e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo, si applicano anche agli edifici realizzati prima della data di entrata in vigore di questa legge. Restano fermi i cambi di destinazione d'uso effettuati alla data di entrata in vigore di questo comma. Ai procedimenti di mutamento di destinazione d'uso pendenti alla data di entrata in vigore di questo comma continua ad applicarsi la disciplina previgente.»

Sezione IX

ABROGAZIONI

Art. 51.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 dell'art. 21 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022);

b) il comma 2 dell'art. 7 e l'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2003, n. 10-131/Leg, concernente «Regolamento di attuazione della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)»;

c) la lettera l-*bis*) del comma 5 dell'art. 64 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015);

d) il comma 11-*septies* dell'art. 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;

e) l'art. 87 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008);

f) il comma 1-*bis* dell'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

g) il secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

Sezione X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ

Art. 52.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

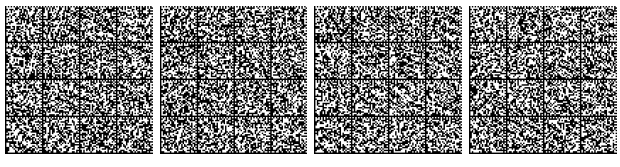

Art. 53.

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

Capo II

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 54.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2022 - 2024, di cui all'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 23 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2022 - 2024».

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

a) anno 2022: in termini di competenza + 541.071.209,38 euro, e in termini di cassa + 1.545.291.059,53 euro;

b) anno 2023: in termini di competenza + 33.231.122,67 euro;

c) anno 2024: in termini di competenza + 42.132.307,70 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente «Assestamento del bilancio di previsione 2022 -2024», previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 55.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 4 agosto 2022

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2022, n. **3-60/Leg**.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg (Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/Sez. Gen. del 14 aprile 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e, in particolare, l'art. 11 recante «Modificazioni urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario»;

Visto il decreto del Presidente della provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg. Recante «Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse»;

Vista la deliberazione n. 496 del 31 marzo 2022, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg (Regolamento sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Provincia, di recepimento e attuazione della direttiva 2001/42/CE, e modificazioni di disposizioni connesse)»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg in materia di definizioni

1. Nella lettera *g)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 dopo le parole: «sui possibili impatti ambientali significativi» sono inserite le seguenti: «, anche transfrontalieri,».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg in materia di verifica di assoggettabilità

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 4 decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 sono aggiunte le seguenti parole: «Nel provvedimento che esclude dalla VAS il piano o programma, la struttura ambientale può prevedere raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 in materia di consultazione preliminare

1. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 è sostituito dal seguente:

«3. La consultazione preliminare si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare, salvo quanto diversamente concordato tra soggetto competente e struttura ambientale.»

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 in materia di pubblicità, consultazione e partecipazione

1. Nel comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 le parole: «Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 in materia di parere della struttura ambientale

1. Nel comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 17-51/Leg del 2021 le parole: «esprime il parere sui profili ambientali del piano o programma entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 7» sono sostituite dalle seguenti: «esprime il parere sui profili ambientali del piano o programma entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 7».

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg, come modificati da questo regolamento, si applicano alle procedure di VAS di piani e programmi avviate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. Il decreto del Presidente della Provincia 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg, come modificato da questo regolamento, si applica alle procedure di VAS di piani e programmi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, anche se già avviate prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00464

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 aprile 2022, n. **5-62/Leg**.

Modificazioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg (Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 18/Sez. gen del 5 maggio 2022)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, ed in particolare l'articolo 19-*ter*;

Vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, ed in particolare l'articolo 8, comma 2-*ter*;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020 recante «Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19-*ter* della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2», ed in particolare il paragrafo 2.1 delle linee guida stesse;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg recante «Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 638 di data 14 aprile 2022 di approvazione del regolamento in oggetto;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-17/Leg del 2020 le parole: «Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine previsto dall'articolo 8, comma 2-*ter*, della legge provinciale n. 2 del 2020».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*).

22R00465

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2022, n. **080/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), emanato con Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 luglio 2022 n. 28)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e successive modificazioni, con particolare riguardo:

al capo IV, sezione I recante «Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale»;

all'art. 96, ai sensi del quale:

«1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.»;

Visto il decreto del presidente della regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres. recante «Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;

Vista la legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021));

Visto in particolare l'art. 25 della predetta legge regionale n. 6/2021 con la quale si è provveduto ad inserire nell'art. 61 della legge regionale n. 9/2007 lo scopo commerciale, tra le finalità per le quali può essere consentita la raccolta delle specie di flora di interesse regionale in deroga al divieto dell'art. 59 della medesima legge regionale n. 9/2007;

Atteso l'intervenuto passaggio della competenza in merito alla gestione delle autorizzazioni di cui al predetto regolamento emanato con DPReg. n. 074/2009 dalle dismesse province al servizio competente in materia di biodiversità;

Constatata la necessità di sopperire a riscontrate carenze, lacune e inesattezze, nonché a problemi interpretativi registrati dalla prassi applicativa da parte sia del servizio biodiversità, sia dal Corpo forestale regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2022, n. 705 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento di modifica al regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del presidente della regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres.»;

Atteso il parere favorevole all'unanimità, alla predetta deliberazione della Giunta regionale 705/2022, espresso dalla IV Commissione consiliare nella seduta del 15 giugno 2022;

Considerato che nel corso della predetta seduta sono state avanzate le seguenti proposte di modifica al testo regolamentare assentite nel corso della medesima seduta:

sostituzione dell'art. 6 con il seguente:

«Art. 6 *(Modifiche all'art. 8 del DPreg. 74/2009).* — 1. All'art. 8 del decreto del presidente della regione sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fermo restando che nessuna limitazione è posta alle attività di sfalcio e pascolo, la raccolta anche da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, commi 1, 2 e 2-*ter*, 6 e 6-*bis*."»;

sostituzione in corrispondenza dell'allegato *C)*, numero 1), di «Achillea sp.pl.» con «Achillea mille folium L.»;

Ravvisato, inoltre, che è stata pretermessa l'indicazione, in corrispondenza dell'allegato *C)*, numero 26, della seguente specificazione: «foglie e fiori» e ritenuto pertanto di inserirla;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2022, n. 932 con la quale è stato approvato in via definitiva il «Regolamento di modifica al regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del presidente della regione 20 marzo 2009, n. 74/Pres.»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *r)*, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2022, n. 932;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del presidente della regione 20 marzo 2009, n. 74/Pres.», allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) emanato con decreto del presidente della regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres.

(*Omissis*);

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del DPreg. 74/2009

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della regione 20 marzo 2009, n. 74 (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) dopo le parole: «in esecuzione dell'art. 96 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del DPreg. 74/2009

1. All'art. 4 del decreto del presidente della regione 74/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole: «ed arbustive» sono soppresse;

2) le parole: «assi fiorali, steli fioriferi o fruttiferi» sono sostituite dalle seguenti: «individui o parti di essi con l'esclusione dell'apparato radicale»;

3) le parole: «La raccolta delle specie erbacee ed arbustive alloctone non è soggetta a limitazione, fatti salvi i diritti di terzi.» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: «secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 6-*bis*»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La raccolta anche con estirpazione, asportazione e distruzione di radici, tuberi, rizomi e bulbi delle specie erbacee ed arbustive alloctone non è soggetta a limitazione, fatti salvi i diritti di terzi.»;

d) al comma 6 le parole: «sino al quantitativo giornaliero, per persona, di 30 grammi complessivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza limitazioni».

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del DPreg. 74/2009

1. All'art. 5 del decreto del presidente della regione 74/2009 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. La raccolta di parti di specie arbustive e arboree, diverse da quelle di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e da quelle di interesse regionale di cui all'art. 3 del presente regolamento, con riguardo a gemme, fiori, frutti, foglie è sempre consentita fino al limite di un chilogrammo a persona al giorno.

2-*ter*. Nessun limite è posto alla raccolta di parti di specie arbustive e arboree spontanee, diverse da quelle di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE e da quelle di interesse regionale di cui all'art. 3 del presente regolamento, ai proprietari dei fondi per uso proprio o familiare senza farne commercio, ad eccezione dei frutti di Hippophae fluviatilis (Olivello spinoso), Vaccinium vitis-idaea (Mirtillo rosso) e Vaccinium myrtillus (Mirtillo nero) per i quali il limite è di un chilogrammo al giorno a persona. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi.

2-*quater*. La raccolta di quantitativi superiori a quelli indicati nei commi 1, 2 e 2-*bis* è consentita previa autorizzazione da richiedere ai sensi dell'art. 6-*bis*.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del DPreg. 74/2009

1. All'art. 6 del decreto del presidente della regione 74/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «previa autorizzazione» sono inserite le seguenti: «da richiedere ai sensi dell'art. 6-*bis*,»;

2) dopo le parole: «di cui all'art. 3» sono inserite le seguenti: «per scopi commestibili, scientifici, didattici, officinali e commerciali»;

b) al comma 2 le parole: «Centro nazionale delle ricerche» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio nazionale delle ricerche»;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 6-bis *nel DPreg. 74/2009*

1. Dopo l'art. 6 del decreto del presidente della regione 74/2009 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Autorizzazione alla deroga e autorizzazione alla raccolta di quantitativi superiori).* — 1. La richiesta di autorizzazione alla deroga prevista dall'art. 6 è inviata a mezzo di PEC o raccomandata A.R. o posta ordinaria o consegnata a mano al servizio competente in materia di biodiversità e contiene le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici e di residenza del richiedente, con recapito e-mail;

b) motivo della raccolta;

c) specie e quantità interessate alla raccolta, con specifica dell'eventuale interesse a raccogliere solo alcune parti degli esemplari;

d) località e periodo temporale in cui si intende effettuare la raccolta.

2. La raccolta di quantitativi superiori a quelli indicati nell'art. 4 comma 1 e nell'art. 5, commi 1, 2 e 2-*bis* è consentita previa autorizzazione da richiedere secondo le modalità di cui al comma 1.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta per fini commerciali rilasciano all'acquirente documentazione attestante la provenienza, la specie e quantità venduta.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del DPreg. 74/2009

1. All'art. 8 del decreto del presidente della regione sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando che nessuna limitazione è posta alle attività di sfalcio e pascolo, la raccolta anche da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, commi 1, 2 e 2-*ter*, 6 e 6-*bis*.»;

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 del DPreg. 74/2009

1. All'art. 11 del decreto del presidente della regione 74/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole: «ed *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «ed *e)*» e le parole: «Centro nazionale delle ricerche» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio nazionale delle ricerche»;

b) al comma 8 le parole: «ed *e)*» sono soppresse;

c) al comma 9 le parole: «alla Provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo di PEC o raccomandata A.R. o posta ordinaria o consegnata a mano al servizio competente in materia di biodiversità»;

d) alla lettera *a)* del comma 9 le parole: «fax o» sono soppresse;

e) il comma 10 è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 12 del DPreg. 74/2009

1. L'art. 12 del decreto del presidente della regione 74/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla deroga e per le autorizzazioni alla raccolta di quantitativi superiori di flora).* — 1. Le autorizzazioni alla deroga e le autorizzazioni alla raccolta di quantitativi superiori di flora, rilasciate dal servizio competente in materia di biodiversità, contengono gli elementi indicati all'art. 6-*bis*, comma 1, per la raccolta di flora o dell'art. 11, comma 9, per la cattura di fauna ed eventuali prescrizioni e indicazioni tecniche.

2. Alle autorizzazioni è allegato un registro riportante l'indicazione del giorno, quantità, specie e luogo della raccolta o della cattura che deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato, a cura del destinatario del provvedimento, al momento della raccolta o della cattura.

3. Durante l'attività di raccolta o cattura il destinatario delle autorizzazioni è in possesso di un documento di identità in corso di validità e di copia dell'autorizzazione con il registro di cui al comma 2 debitamente compilato.

4. Le autorizzazioni hanno una durata di dodici mesi e non esimono dal rispetto dei diritti dei terzi.

5. Le autorizzazioni, rilasciate per motivi scientifici, a Musei, Università, Consiglio nazionale delle ricerche od altri enti pubblici o privati di ricerca hanno una durata massima di sessanta mesi.

6. Le autorizzazioni sono subordinate al rispetto delle norme e dei divieti vigenti nelle aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

7. Le richieste di autorizzazione e le autorizzazioni sono presentate e rilasciate nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo.

8. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni è fissato in quarantacinque giorni, salvo sospensione dei termini.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 13 del DPreg. 74/2009

1. All'art. 13 del decreto del presidente della regione 74/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «e dalle Province» sono eliminate e le parole «Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche»;

b) al comma 2 le parole: «purché accompagnati dal personale di vigilanza del Corpo forestale regionale o delle province» sono soppresse.

Art. 10.

Modifica all'art. 14 del DPreg. 74/2009

1. Al comma 1 dell'art. 14 del decreto del presidente della regione 74/2009 le parole: «vigilano il personale di vigilanza del Corpo forestale regionale e delle province» sono sostituite dalle seguenti: «vigila il personale di vigilanza del Corpo forestale regionale».

Art. 11.

Sostituzione degli allegati A)*,* B)*,* C)*,* D) F) G) *del DPreg. 74/2009*

1. L'allegato A al decreto del presidente della regione 74/2009, riferito all'art. 2, è sostituito dall'allegato *A)* al presente decreto.

2. L'allegato B al decreto del presidente della regione DPreg 74/2009, riferito all'art. 3, è sostituito dall'allegato *B)* al presente decreto.

3. L'allegato C al decreto del presidente della regione DPreg 74/2009, riferito all'art. 5, comma 1, è sostituito dall'allegato *C)* al presente decreto.

4. L'allegato D al decreto del presidente della regione DPreg 74/2009 riferito all'art. 5, comma 2, è sostituito dall'allegato *D)* al presente decreto.

5. L'allegato F al decreto del presidente della regione DPreg 74/2009, riferito all'art. 9, è sostituito dall'allegato *E)* al presente decreto.

6. L'allegato G al decreto del presidente della regione DPreg 74/2009, riferito all'art. 10, è sostituito dall'allegato *F)* al presente decreto.

Art. 12.

Abrogazione dell'allegato E) *del DPreg. 74/2009*

1. L'allegato *E)* del decreto del presidente della regione 74/2009 è abrogato.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

(*Omissis*).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

22R00459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 luglio 2022, n. **081/Pres**.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, Comuni e altri Enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della *business idea*, di centri di *coworking*, nonché di laboratori di fabbricazione digitale, al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. *b)*, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 luglio 2022, n. 29)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 25, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa), che prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della *business idea*, di centri di *coworking*, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab), al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati;

Visto il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2021 il quale dispone che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera n-*sexies*), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. all'art. 42 della legge regionale n. 4/2005), il quale stabilisce che sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della *business idea*, di centri di *coworking*, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab) di cui all' art. 25, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 3/2021;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della *business idea*, di centri di *coworking*, nonché di laboratori di fabbricazione digitale al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2022, n. 960;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della *business idea*, di centri di *coworking*, nonché di laboratori di fabbricazione digitale al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della *business idea*, di centri di *coworking*, nonché di laboratori di fabbricazione digitale, al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

(*Omissis*).

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In attuazione dell'art. 25, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa), il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla realizzazione di iniziative aventi ad oggetto la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della *business idea*, di centri di *coworking*, nonché di laboratori di fabbricazione digitale, al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) centro di prototipazione della *business idea*: struttura immobiliare nella quale sono forniti, tramite adeguate dotazioni e organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità, servizi per promuovere e sostenere le attività di progettazione e di analisi di fattibilità di nuove imprese, finalizzati a conseguire la consonanza fra segmento di mercato, tecniche di produzione, prodotto offerto, abilità, conoscenze e organizzazione interna, struttura economico-finanziaria e sistema di controllo;

b) centro di *coworking*: struttura immobiliare idonea ad accogliere in spazi condivisi *start-up* e che dispone di attrezzature per il supporto alle attività delle *start-up* e *spin-off*, inclusi sistemi di accesso alla rete *internet* e sale riunioni, nonché di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità;

c) laboratorio di fabbricazione digitale: struttura immobiliare nella quale sono forniti, tramite adeguate attrezzature e organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità, servizi di fabbricazione digitale alle *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati;

d) start-up: impresa costituita da non più di sessanta mesi;

e) spin-off: *start-up* alla quale partecipano, in qualità di soci, università, enti pubblici, professori e ricercatori universitari, che è stata attivata sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o dagli enti pubblici competenti in materia di costituzione di «*spin off*» secondo la pertinente disciplina interna;

f) settori economici tecnologicamente più avanzati: insieme delle attività economiche idonee a concretare le Traiettorie di sviluppo previste nelle Aree di specializzazione di cui alla Strategia regionale per la specializzazione intelligente approvata con la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1970;

g) sede dell'iniziativa: immobile dove è realizzata l'iniziativa costituente sede legale o unità produttiva dell'impresa, sede legale o operativa dell'ente privato ovvero immobile dove è realizzata l'iniziativa, di proprietà o in disponibilità del comune o dell'ente pubblico;

h) enti pubblici: le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

i) soggetto gestore territorialmente competente: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente alla gestione del procedimento contributivo in base all'ubicazione della sede dell'iniziativa.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 4.

Cumulo

1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 5.

Sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

Capo II

SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:

a) le imprese iscritte al Registro delle imprese;

b) gli enti privati, diversi dalle imprese di cui alla lettera *a)*, aventi quale scopo la promozione della cultura d'impresa, l'organizzazione e l'erogazione di servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese, di seguito più brevemente denominati «enti privati»;

c) i comuni e gli altri enti pubblici.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede dove è realizzata l'iniziativa ubicata sul territorio regionale. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente non abbia sede dove sarà realizzata l'iniziativa, il medesimo si obbliga ad attivare sul territorio regionale la sede dove sarà realizzata l'iniziativa oggetto della domanda entro la data di presentazione della rendicontazione.

3. Sono esclusi dalla concessione del contributo:

a) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o sottoposti a procedure concorsuali o che hanno in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

b) i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) i soggetti che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 7.

Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative per la creazione e lo sviluppo di:

a) un centro di prototipazione della *business idea*;

b) un centro di *coworking*;

c) un laboratorio di fabbricazione digitale.

2. Il centro di prototipazione della *business idea*, il centro di *coworking* e il laboratorio di fabbricazione digitale, alla cui creazione o sviluppo è diretta l'iniziativa, promuove le condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati, nel rispetto di quanto previsto all'art. 25, comma 5, della legge regionale n. 3/2021.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 7, comma 1, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della domanda concernenti:

a) l'acquisto e la locazione finanziaria di macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi;

b) l'acquisto e la locazione finanziaria di diritti di licenza e *software*, anche mediante abbonamento a canone periodico o a consumo, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa e non superiore a diciotto mesi, *know-how* e brevetti;

c) interventi di adeguamento o ristrutturazione dei locali dedicati allo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa, realizzazione o adeguamento di impiantisca generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, a condizione che, entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'art. 14, comma 3, il soggetto richiedente abbia un titolo di disponibilità del locale oggetto dell'intervento oppure sussista un contratto preliminare finalizzato a costituire titolo di disponibilità del locale oggetto dell'intervento che contempli la disponibilità del locale medesimo da parte del soggetto richiedente almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 23;

d) la realizzazione o l'ampliamento del sito *internet* destinato allo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa;

e) l'acquisizione di servizi di consulenza necessari per la creazione e lo sviluppo del centro di prototipazione della *business idea*, del centro di *coworking* e del laboratorio di fabbricazione digitale;

f) l'acquisizione di materiali e di servizi concernenti la comunicazione, la pubblicità e le attività promozionali legate all'attività prevista dall'iniziativa.

2. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione, per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi, ad esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

3. Nel caso di iniziative realizzate dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'art. 41-*bis* della legge regionale n. 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.

4. Se sono rispettate le seguenti condizioni le spese di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, possono riguardare beni usati:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;

b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi e le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e *standard* pertinenti, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto richiedente e al venditore.

5. I servizi di cui al comma 1, lettera *e)*, sono forniti da università e enti pubblici e di ricerca, ovvero da imprese iscritte al registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi, in possesso di adeguata qualificazione e esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da *curriculum* o scheda di presentazione o da altra documentazione equipollente.

6. Le spese di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, e di cui al comma 3, non superano complessivamente il quaranta per cento delle spese ammissibili dell'iniziativa.

Art. 9.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, nonché le spese diverse da quelle previste dall'art. 8 e in particolare le spese relative a:

a) viaggi e missioni;

b) spese di personale;

c) beni di consumo;

d) scorte;

e) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

f) IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse;

g) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari, spese di incasso.

Capo III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10.

Intensità di aiuto e limiti di spesa

1. L'intensità del contributo concedibile è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.

2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa è pari a 10.000,00 euro.

3. Le spese di cui all'art. 8, comma 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.

4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2, sono archiviate.

Art. 11.

Ammontare massimo del contributo

1. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 75.000,00 euro.

Art. 12.

Presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo riguarda una sola sede dell'iniziativa ed è presentata dal soggetto richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui all'art. 14, comma 1, relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la predetta sede.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con avviso approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito *internet* della Regione.

3. Il medesimo soggetto presenta una sola domanda di contributo per ciascun avviso di cui al comma 2.

Art. 13.

Riparto delle risorse su base provinciale

1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.

Art. 14

Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

1. I contributi sono concessi dal soggetto gestore territorialmente competente tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, articolato su base provinciale.

2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto gestore territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

4. La valutazione di ogni singola iniziativa avviene in fase istruttoria secondo i criteri e con l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione di cui all'allegato B. In sede di attribuzione del punteggio il soggetto gestore territorialmente competente valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati dal soggetto richiedente al fine dell'ottenimento del relativo punteggio. In esito all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16.

5. È facoltà del soggetto gestore territorialmente competente prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande.

Art. 15.

Concessione del contributo

1. A seguito dell'istruttoria, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6, il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e stabilisce in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità agli articoli 19 e 20;

b) gli obblighi del beneficiario;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

3. Il soggetto gestore territorialmente competente notifica al beneficiario l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

4. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione mediante le eventuali risorse sopravvenute. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni della spesa ammissibile relative ai contributi concessi o dall'adozione da parte della Regione di provvedimenti di rifinanziamento del canale contributivo, il soggetto gestore territorialmente competente procede allo scorrimento delle domande non finanziate per carenza di risorse mediante la concessione di contributi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

Art. 16.

Erogazione in via anticipata

1. Previa richiesta da presentare entro sei mesi dalla notificazione della concessione, il contributo può essere erogato in via anticipata, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo del contributo concesso. Nel caso in cui i beneficiari siano i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'erogazione è condizionata alla presentazione da parte del beneficiario, entro centoventi giorni dalla notificazione della concessione del contributo, di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d'importo pari alla somma da erogare, maggiora-

ta degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito *internet* della Camera di commercio territorialmente competente.

2. L'erogazione in via anticipata è effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

3. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 17.

Variazioni dell'iniziativa

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere proposte presentando al soggetto gestore territorialmente competente richiesta sottoscritta dal beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Il soggetto gestore territorialmente competente provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

4. Le variazioni non comportano un aumento del contributo concesso al beneficiario.

Art. 18.

Variazioni soggettive del beneficiario

1. In conformità all'art. 32-*ter* della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario, anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati, concessi o erogati ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti domanda di subentro, impegnandosi a rispettare i vincoli di cui all'art. 23 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo al soggetto originariamente beneficiario;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;

c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 23, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito *internet* del soggetto gestore territorialmente competente, domanda di subentro contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione e una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle imprese;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del soggetto originariamente beneficiario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'attività e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. Il provvedimento del soggetto gestore territorialmente competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il soggetto gestore territorialmente competente avvia nuovamente l'*iter* istruttorio.

Capo IV

RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 19.

Presentazione della rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 15, comma 2, nel rispetto delle modalità stabilite con l'avviso di cui all'art. 12, comma 2, utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio.

2. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento della notificazione della concessione del contributo.

3. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, accordabile dal soggetto gestore territorialmente competente per un periodo massimo di novanta giorni.

Art. 20.

Documentazione di rendicontazione

1. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8, ai fini della rendicontazione i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, presentano al soggetto gestore territorialmente competente:

a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera *a)*;

d) relazione concernente la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati in termini di promozione delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 può essere presentata anche con le modalità di cui all'art. 41-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

3. Il soggetto beneficiario prova di aver sostenuto la spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile e integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, quale ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata;

c) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

d) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 500,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore.

4. Non è ammesso il pagamento effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'art. 1241 del codice civile o di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

5. Le eventuali note di accredito sono evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

7. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, ai fini della rendicontazione, i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, presentano al soggetto gestore territorialmente competente una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. I predetti soggetti presentano altresì una relazione concernente la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati in termini di promozione delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati.

8. Ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, ai fini della rendicontazione, i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, presentano al soggetto gestore territorialmente competente, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso il contributo, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo. I predetti soggetti presentano altresì una relazione concernente la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati in termini di promozione delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di *start-up* e *spin-off* operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati.

9. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto gestore territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della rendicontazione ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

10. Il soggetto gestore territorialmente competente procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione.

Art. 21.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore territorialmente competente.

2. Il termine di erogazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 20, comma 9.

Art. 22.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro il termine previsto oppure è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e il soggetto beneficiario non ha richiesto la proroga ai sensi dell'art. 19, comma 3, o, nel caso di proroga del termine, se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro la data fissata nella notificazione di concessione della proroga oppure è stata presentata oltre la data medesima;

b) nel caso di cui all'art. 20, comma 10;

c) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al cinquanta per cento dell'importo del contributo concesso;

d) nei casi di cui all'art. 23, commi 6, 7 e 8.

Art. 23.

Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. In conformità dell'art. 32-*bis*, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, anche in conseguenza delle operazioni societarie di cui all'art. 18, è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione dell'iniziativa finanziata e fino alla scadenza di seguito indicata:

a) iscrizione nel Registro delle imprese e mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva nel territorio regionale:

1) nel caso di impresa avente dimensione di PMI, nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

2) nel caso di impresa avente dimensione di grande impresa, nei cinque anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) mantenimento del vincolo di destinazione dei beni acquisiti nonché dei locali oggetto di adeguamento o ristrutturazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*:

1) nel caso di impresa avente dimensione di grande impresa, nei cinque anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

2) nel caso di impresa avente dimensione di PMI, nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. In conformità dell'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7/2000, i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono tenuti al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione dell'iniziativa finanziata e fino alla scadenza di seguito indicata:

a) mantenimento dell'attività della sede dell'iniziativa nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) mantenimento del vincolo di destinazione dei locali oggetto di adeguamento o ristrutturazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera *b)*, i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dall'iniziativa.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere, la Camera di commercio territorialmente competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

7 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione dell'art. 49, commi 1 e 2.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 24.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, il soggetto gestore territorialmente competente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni.

Art. 26.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-*bis* della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 27.

Abrogazione del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres

1. Il decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres è abrogato.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0257/2015.

Art. 28.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, *il Presidente:* FEDRIGA

22R00475

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2022, n. **10**.

Promozione pelle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 Ordinario del 21 giugno 2022)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazione Unite (ONU) del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, la normativa internazionale e statale, i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione e i principi dello Statuto, con la presente legge riconosce e garantisce la centralità, la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità, non discriminazione, compresa quella di genere, solidarietà e autodeterminazione.

2. La Regione favorisce la piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità, con il supporto del *caregiver*, in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, sanitario, abitativo, riabilitativo, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo, politico, penitenziario, nonché in quelli relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione.

3. Ai fini della presente legge e della normativa regionale in materia, così come previsto dall'art. 32 della Costituzione, dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità) e successive modifiche, si intende per:

a) disabilità, la condizione personale di chi, a causa di una o più menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, ha una ridotta autonomia e capacità di interazione con l'ambiente circostante e per il quale la presenza di barriere di diversa natura può ostacolare l'esercizio dei propri diritti e la piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale su base di uguaglianza con gli altri;

b) salute, lo stato di totale benessere fisico, mentale e sociale che non si limita alla mera assenza di malattie o infermità.

Art. 2.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche e dalle altre leggi regionali indicate all'art. 20 la Regione, in particolare:

a) pone in essere azioni volte a concorrere alla rimozione e alla prevenzione delle barriere di ogni natura che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità, anche attraverso il supporto e il sostegno necessario per il raggiungimento della massima autonomia e indipendenza possibile, intesa quale capacità di sviluppare le proprie relazioni sociali, economiche e culturali, nel rispetto della garanzia effettiva al proprio diritto alla libertà di scelta;

b) promuove il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità valorizzando sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati, con gli enti del Terzo settore e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e nell'accompagnamento all'autonomia delle persone con disabilità, in coerenza con l'art. 12 della legge regionale n. 11/2016 e successive modifiche;

c) garantisce l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie digitali;

d) promuove e semplifica l'accesso delle persone con disabilità ai servizi pubblici favorendone l'erogazione anche in modalità digitale o a domicilio;

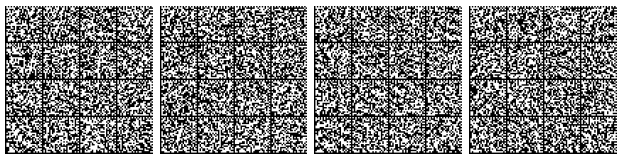

e) incentiva con premialità, a titolo non oneroso, i comuni virtuosi in tema di accessibilità;

f) garantisce che ogni tipologia di intervento realizzato con finanziamenti o cofinanziamenti regionali sia fruibile dalle persone con disabilità;

g) realizza campagne informative rivolte alle persone con disabilità al fine di potenziarne la partecipazione attiva, l'inclusione sociale e il sostegno tra pari;

h) monitora, elabora, aggiorna, condivide e promuove, previa intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la raccolta di dati che illustrano la condizione delle persone con disabilità, anche in riferimento alle diverse situazioni del proprio territorio;

i) promuove accordi e convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con istituti di ricerca presenti sul territorio regionale che possano fornire strutture e ausili innovativi volti a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

Art. 3.

Modalità di attuazione e budget *di salute*

1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle organizzazioni sociali ai processi di co-programmazione e co-progettazione degli interventi di cui all'art. 2, nonché la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione attua gli interventi di cui all'art. 2 anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati, con gli enti del Terzo settore nonché, in particolare, con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità, con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'*handicap* e le consulte territoriali, con il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La Regione riconosce il *budget* di salute come l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, necessarie per dare attuazione al progetto di vita personalizzato.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto il funzionamento del progetto di vita personalizzato e del *budget* di salute in armonia con quanto previsto dalla legge n. 227/2021 e dalle relative disposizioni attuative.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati garantendo la loro omogeneità sul territorio regionale e l'equità nella distribuzione dei fondi, nel rispetto dei reali ed effettivi bisogni delle persone con disabilità.

Art. 4.

Caregiver familiare

1. La Regione riconosce e promuove il valore sociale del *caregiver* familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge regionale n. 11/2016 e successive modifiche.

Art. 5.

Attività informative e di sensibilizzazione

1. La Regione, nell'ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione, in particolare:

a) realizza e promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate a contrastare gli stereotipi, le discriminazioni, dirette e indirette, lo stigma, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul genere e sull'età, e a diffondere una concezione della disabilità con al centro la persona e i suoi diritti;

b) promuove, nelle attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi, l'utilizzo di un linguaggio semplificato, integrato con traduzioni e linguaggi specifici per particolari disabilità, compresa quella sensoriale, visiva e uditiva e crea, sul proprio sito istituzionale, un'apposita sezione dedicata alla disabilità contenente tutte le informazioni sui servizi disponibili affinché questi siano conoscibili, accessibili e facilmente fruibili da tutti;

c) impiega nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, esclusivamente i termini «disabilità» e «persone con disabilità», come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e ne promuove l'uso da parte degli enti pubblici;

d) adotta provvedimenti che favoriscano la diffusione di una nuova cultura della disabilità che riconosca i diritti e la dignità delle persone;

e) garantisce, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fruibilità e l'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni gestite dall'amministrazione regionale, secondo i principi sanciti dalla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa ai requisiti di accessibilità per prodotti e servizi e dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici) e successive modifiche.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*.

3. La Regione, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall'ONU per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità e combattere ogni forma di discriminazione e che si celebra il 3 dicembre di ogni anno, promuove e sostiene campagne e iniziative sul territorio.

Art. 6.

Politiche del lavoro e dell'occupazione

1. La Regione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, di quella statale e regionale in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità e, in particolare, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), della legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 concernente disposizioni per il diritto al lavoro delle persone disabili e successive modifiche e della legge regionale n. 11/2016, promuove interventi, compresi percorsi di riqualificazione professionale, per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, anche con bisogno di supporto intensivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) coordina le politiche per l'inserimento lavorativo e l'inclusione attiva delle persone con disabilità;

b) favorisce l'adozione di provvedimenti normativi di semplificazione delle politiche di accesso al mondo del lavoro, promuovendo interventi volti al miglioramento del funzionamento dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999, monitorandone l'effettiva attuazione, anche con l'uso di nuove tecnologie;

c) riconosce l'alto valore abilitante, nei percorsi verso l'autonomia, dell'inserimento in contesti lavorativi delle persone con disabilità con bisogno di supporto intensivo, valutato e monitorato dall'Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD);

d) prevede, nel rispetto del principio di pari opportunità, che ogni percorso professionale sia accompagnato da un *tutor* laddove la persona con disabilità non sia in grado di seguire la formazione professionale e l'inserimento lavorativo in totale autonomia; promuove, inoltre, attività di tutoraggio delle persone con disabilità al fine di prevedere percorsi formativi e di aggiornamento professionale che ne favoriscano l'inserimento lavorativo, in particolare nelle piccole e medie imprese prive di adeguate risorse da investire in tali finalità;

e) implementa percorsi di inserimento lavorativo per tutti i tipi di disabilità garantendo equità di inserimento tra le diverse disabilità;

f) implementa e sostiene percorsi di riqualificazione del personale con disabilità delle aziende pubbliche e private;

g) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità a un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità, valorizzando i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (PCTO), garantendone l'accesso agli studenti con disabilità; nel percorso lo studente con disabilità è accompagnato dall'insegnante di sostegno o curriculare e dall'assistente per l'autonomia o alla comunicazione;

h) promuove l'attivazione di laboratori e percorsi innovativi nonché di tirocini mirati che offrano possibilità occupazionali e di *start-up* di impresa sociale per l'autosufficienza, anche attraverso l'avvio di iniziative volte all'acquisizione di attestazioni e certificazioni spendibili in ambito lavorativo;

i) promuove, come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, relativo al collocamento mirato, e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), il ruolo del *disability manager*, responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità anche attraverso l'adozione di accomodamenti ragionevoli, in raccordo con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le persone con disabilità da lavoro, nonché di raccolta delle segnalazioni, attraverso piattaforme tecnologiche, in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti; a tal fine istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, l'albo regionale dei *disability manager*;

l) promuove programmi specifici sull'accesso alla formazione, ai tirocini e al primo impiego per le persone con disabilità, per consentire loro di acquisire esperienza lavorativa;

m) sostiene la nascita e lo sviluppo di cooperative, incluse quelle di comunità di cui alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) e successive modifiche, di imprese dell'economia sociale e solidale, di *start up* di impresa sociale per l'autosufficienza, anche attraverso l'assegnazione di immobili di proprietà pubblica e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di promuovere l'occupazione e l'autoimprenditorialità delle persone con disabilità;

n) promuove, negli appalti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di competenza della Regione o degli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati, nonché ai fini della valutazione di progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali, l'introduzione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, di criteri premiali volti ad attribuire un punteggio tecnico alle imprese che assumono un numero di persone con disabilità superiore a quello previsto dalla legge n. 68/1999;

o) promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), delle persone con disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016) impiegate all'interno di imprese sociali, al fine di garantire autonomia e occupazione lavorativa anche alle persone disabili con minori opportunità;

p) promuove l'azione di *matching* tra il progetto individuale della persona con disabilità con bisogno di supporto intensivo e l'azienda pubblica o privata che abbia dato disponibilità ad ospitarlo nel proprio contesto lavorativo, così come valutato e determinato dall'UVMD e dalla famiglia;

q) nei procedimenti selettivi per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e successive modifiche, in caso di rinuncia o di inidoneità dei vincitori, si procede allo scorrimento della graduatoria, ai sensi della normativa statale vigente.

3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, promuove l'utilizzo dello strumento della convenzione con i soggetti coinvolti negli stessi.

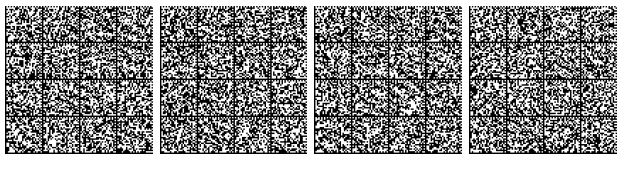

Art. 7.

Politiche, servizi e modelli organizzativi per l'autonomia, la vita indipendente e l'inclusione nella società

1. La Regione riconosce l'uguale diritto di tutte le persone con disabilità di vivere in modo indipendente e a essere incluse nella collettività, con la libertà di scegliere su base di uguaglianza con gli altri. La Regione garantisce il pieno protagonismo delle persone con disabilità o di chi ne fa le veci nelle scelte che riguardano la loro vita o aspetti di essa, anche con l'obiettivo di superare ogni forma di segregazione.

2. La Regione promuove l'obiettivo di rendere la persona con disabilità protagonista della propria vita, partecipando, nella misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, supportata solo per gli interventi strettamente necessari dai soggetti a ciò autorizzati per l'esercizio delle responsabilità familiari o per altre forme di protezione giuridica.

3. La Regione promuove la vita indipendente, sostiene l'autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare che favoriscono l'autonomia delle persone, attraverso misure, interventi e modalità organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all'esterno della famiglia di origine e, ove possibile, di percorsi di deistituzionalizzazione, attraverso il budget di salute, sviluppando l'integrazione socio-sanitaria fra gli stessi. Gli interventi e servizi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 11/2016 sono erogati da strutture autorizzate e accreditate, in coerenza con l'esercizio del diritto di scelta dell'utente; vengono avviati progetti sperimentali e servizi innovativi nell'ambito della residenzialità sociale, del *cohousing* e di modelli abitativi solidali di cui all'art. 11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione regolamenta i criteri di autorizzazione, funzionamento e le tariffe applicate a livello regionale.

4. La Regione, al fine di promuovere il nuovo modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, istituisce, secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, lettera *e)*, della legge regionale n. 11/2016, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri per la vita indipendente, quali servizi gestiti dalle organizzazioni delle persone con disabilità stesse, con la funzione di sostegno all'informazione sui diritti, alla valutazione e autovalutazione del bisogno, di facilitazione alla predisposizione dei progetti personalizzati, all'*empowerment* personale e sociale, anche come supporto all'assistenza personale autogestita.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione attiva delle organizzazioni delle persone con disabilità, viene garantita la co-programmazione degli interventi in ogni distretto e ambito territoriale, come previsto dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106), nonché la co-progettazione dei servizi, con il coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità.

6. La Regione promuove un cambiamento di paradigma culturale, professionale e organizzativo nei servizi socio-sanitari territoriali, mettendo al centro non più le prestazioni, ma i diritti delle persone, riconoscendo la loro capacità contrattuale di cittadini per l'esigibilità dei diritti sociali costituzionalmente garantiti: la salute, quale benessere personale e sociale, l'istruzione, il lavoro, il diritto alla vita attiva, il diritto ai legami affettivi e sociali.

7. La Regione realizza un modello progettuale unitario, con ampia diversificazione di progetti realizzativi, che indica:

a) i percorsi attuativi certi, chiari, determinati e di semplice attuazione;

b) la definizione annuale delle risorse regionali aggiuntive a quelle statali e del numero di progetti finanziabili;

c) le forme di partecipazione economica di enti pubblici, di organismi privati e di singoli cittadini, secondo le forme codificate di partecipazione economica indicate anche nella legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche;

d) le azioni per favorire la deistituzionalizzazione, avviando, secondo le indicazioni del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, un attento esame sulle situazioni delle persone presenti negli attuali centri/istituti accreditati di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), per verificare con decisione se tali situazioni siano in perfetta sintonia con il dettato della legge n. 112/2016 e con i princìpi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In assenza di tale sintonia, la Regione adotta una direttiva vincolante per l'attuazione di un programma di graduale riorganizzazione, salvaguardando sempre i diritti delle persone.

8. La Regione promuove progetti di vita indipendente e del «Dopo di Noi» sulla base di progetti di vita personalizzati sostenuti dal sistema operativo *budget* di salute, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo e la libera scelta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio, prevedendo tutti i sostegni necessari, anche ad alta intensità, affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici.

9. La Regione, nell'ottica di favorire la deistituzionalizzazione in favore di piccole realtà di vita familiare, procede ad una riorganizzazione del modello residenziale con aggiornamento delle tipologie dei servizi e strutture residenziali previste dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche. A tal fine, la

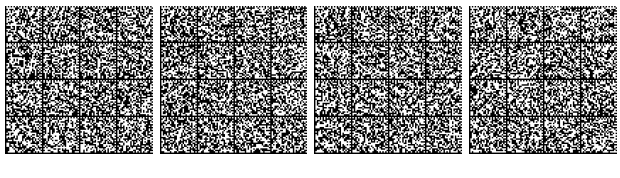

Regione per uno stabile e condiviso approccio al «Durante e Dopo di Noi» assume l'iniziativa, con la più ampia partecipazione di tutti gli interessati, di attuare il passaggio da un modello normativo frammentato, ad un modello regionale coerente nella concretezza di un progetto condiviso di unificazione di tutta la normativa regionale riguardante la problematica della residenzialità per la vita indipendente e per il «Dopo di Noi», inserendola nella prospettiva del «Durante Noi» e in sintonia con la legge n. 112/2016.

10. La Regione adotta il Sistema informativo remoto contenente la cartella socio-sanitaria delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi e dei servizi pubblici, nella quale in modo univoco possano accedere tutti gli attori istituzionali e accreditati o, per altre ragioni, autorizzati per la presa in carico.

11. I comuni possono, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche, sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato o con le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento di servizi sociali di interesse generale.

12. Per le finalità di cui al presente articolo e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale anche delle aziende di servizi alla persona, quale strumento di intervento diretto per l'affidamento dei servizi alla persona nel sistema integrato dei servizi sociali, anche mediante l'impiego del loro patrimonio.

Art. 8.

Accessibilità e mobilità personale

1. La Regione, al fine di favorire l'autonomia delle persone con disabilità, garantisce l'accessibilità ai mezzi di trasporto e alle relative infrastrutture nonché alle strutture e ai servizi offerti al pubblico e promuove la piena informazione e comunicazione, con linguaggio universale e semplificato e in modalità singola e integrata, su tutti i servizi di trasporto offerti, sia nelle aree urbane che nelle aree extraurbane.

2. La Regione, al fine di garantire l'accessibilità agli edifici e alle strutture pubbliche e private, nonché la viabilità da parte di tutti i cittadini, promuove interventi di edilizia per l'adeguamento degli immobili e degli spazi urbani.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in particolare:

a) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, coinvolgendo le organizzazioni rappresentative, avvia un monitoraggio periodico sulla presenza di barriere architettoniche e sensopercettive negli edifici, nelle strutture, nei presidi ospedalieri e negli immobili di edilizia residenziale di proprietà regionale, riferendo ogni due anni, entro il 31 dicembre, al Consiglio regionale e alla Cabina di regia di cui all'art. 15 sull'esito del monitoraggio stesso;

b) verifica l'accessibilità fisica e digitale dei servizi erogati dagli enti fornitori dei servizi regionali, in base alla normativa vigente;

c) prevede che negli appalti pubblici per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di competenza della Regione o degli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati sia garantito l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche preesistenti nel rispetto della normativa vigente in materia;

d) promuove e monitora la realizzazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e dei piani integrati degli spazi urbani da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, che prevedono l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico e dell'edilizia residenziale, nonché degli spazi urbani secondo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone e con l'utilizzo esplicativo dei diversi linguaggi come *Braille*, Lingua dei segni (LIS), Comunicazione aumentativa e alternativa (CAA), *Easy to read*, ingrandimento immagini, sintesi vocale e simili;

e) promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderle accessibili e fruibili al minor costo;

f) favorisce e promuove, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all'accessibilità e fruibilità dei mezzi, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative.

4. Al fine di sostenere e implementare le attività di cui ai commi 2 e 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce il Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche (CRIBA). Le modalità di organizzazione del CRIBA sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Il CRIBA svolge le funzioni di:

a) informazione e consulenza sulla normativa in materia di accessibilità e barriere architettoniche;

b) formazione e aggiornamento professionale, in particolare agli operatori degli uffici tecnici degli enti locali sui temi connessi all'accessibilità nell'ottica della progettazione universale.

5. La Regione promuove interventi volti ad attuare percorsi facilitati e dedicati per il conseguimento, ove possibile, della patente di guida per tutti i tipi di disabilità.

Art. 9.

Politiche per l'inclusione scolastica e formativa e per la promozione della cittadinanza attiva

1. La Regione, in attuazione dell'art. 34 della Costituzione e nel rispetto, in particolare, delle competenze statali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *n)*, e terzo comma della Costituzione nonché in raccordo con la programmazione regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro, promuove:

a) progetti finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'acquisizione delle competenze degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, gli istituti formativi di cui all'art. 7 della legge regionale 20 aprile

2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, nonché dei giovani con disabilità impegnati in percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore e universitari;

b) progetti finalizzati all'inserimento scolastico delle persone con disabilità in scuole di ogni ordine e grado, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche;

c) progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini e apprendistato che tengano conto delle specifiche tipologie di disabilità, nell'ambito scolastico e formativo;

d) percorsi di accompagnamento *post* scolastico finalizzati al mantenimento delle competenze scolastiche e sociali acquisite nel corso dei cicli di istruzione e di sostegno agli allievi;

e) l'attuazione dei progetti sportivi scolastici messi a bando annualmente dal Comitato italiano paralimpico (CIP);

f) progetti di sostegno agli allievi con disabilità che frequentano corsi di formazione;

g) forme di raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative e le strutture socio-sanitarie regionali che si occupano del sostegno psicologico e psichiatrico di bambini, ragazzi e giovani con disabilità, finalizzate alla presa in carico scolastico e alla partecipazione dei gruppi di lavoro scolastici per l'inclusione;

h) scuola, formazione e occupazione mediante percorsi individualizzati attraverso i PCTO e il Piano educativo individualizzato (PEI) che tengano conto della specificità di ogni studente con disabilità;

i) progetti di formazione con metodologia *Peer Buddy* per gli alunni e studenti neurotipici, nelle scuole e negli istituti di cui alla lettera *a)*;

l) forme di raccordo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 1/2021 e successive modifiche, delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche dirette a sostenere progetti di formazione e inserimento lavorativo dei giovani adulti con disabilità, con particolare attenzione a quelli con bisogno di supporto intensivo;

m) la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università.

2. La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva a favore dei giovani disabili, anche attraverso i progetti di servizio civile di cui alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale) e successive modifiche.

Art. 10.

Salute, percorsi di abilitazione e riabilitazione

1. La Regione adotta misure necessarie al fine di evitare, in ambito sanitario, qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità e di garantire la parità di trattamento nell'accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie, comprese quelle per la salute sessuale e riproduttiva.

2. La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità come patologia attraverso una presa in carico globale, mirata alla persona, tenendo conto in modo dinamico dei fattori ambientali e personali, secondo il modello bio-psico-sociale e assicurando il mantenimento delle migliori condizioni possibili di benessere e autonomia, anche attraverso aggiornamenti periodici sulla disabilità per il personale sanitario, nonché adottando strumenti di valutazione e autovalutazione sviluppati e riconosciuti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal modello di Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).

3. La Regione, anche per favorire la prevenzione sanitaria, prevede, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, percorsi di accompagnamento e accesso facilitato a persone con disabilità psicofisica grave e sensoriale, anche mediante una specifica qualificazione dei punti di accoglienza e orientamento presenti nelle aziende sanitarie regionali, garantendo sempre la presenza di un familiare, del *caregiver* e dell'operatore di riferimento della persona con disabilità, sia nell'ambito ambulatoriale che ospedaliero e nelle strutture di intervento di primo soccorso. La Regione:

a) adotta la «Carta dei diritti della persona con disabilità in ospedale», nonché il codice di autoregolazione ad essa connesso e promuove l'implementazione, in almeno due ospedali per ogni provincia, di un servizio di accoglienza ed assistenza medica dedicato alle persone con disabilità, costruito sul modello organizzativo *Disable advanced medical assistance* (DAMA) o su modelli simili;

b) individua almeno due ospedali sede di DEA di secondo livello come luogo di cura delle persone con disturbi del neuro-sviluppo e/o grave compromissione neuromotoria, al cui interno viene nominato un responsabile della presa in carico, adeguatamente formato. Tale presa in carico si rende effettiva anche nel caso in cui sia coinvolto il *caregiver*.

4. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo e continuo godimento dei diritti essenziali previsti dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), definisce le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche esigenze di tutela delle persone con disabilità.

5. La Regione promuove percorsi di abilitazione e riabilitazione delle persone con disabilità, favorendo strategie di valorizzazione individuale attraverso il supporto tra pari e la contestualizzazione dei percorsi abilitativi e riabilitativi all'interno dei più ampi progetti di cura, vita, formazione, lavoro, *sport* e inclusione sociale delle persone.

6. La Regione adotta le misure idonee a semplificare, agevolare e accelerare la procedura di erogazione dell'assistenza protesica, anche avvalendosi del registro regionale dei soggetti incontinenti, stomizzati e cateterizzati di cui all'art. 37 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14.

7. Le attività abilitative e riabilitative di gruppo devono essere realizzate in spazi aperti al territorio, dinamici, inclusivi e integrati, finalizzati in via prioritaria alla prosecuzione del percorso educativo e abilitativo delle persone con disabilità grave e gravissima.

8. La Regione riconosce la Terapia assistita con gli animali (TAA) o *Pet therapy* che prevede interventi a valenza terapeutica finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. Gli interventi hanno finalità preventiva, educativa, riabilitativa e di integrazione sociale volta al benessere, alla qualità della vita delle persone con disabilità, sono personalizzati e richiedono apposita prescrizione medica. Riconosce, altresì, l'Educazione assistita con gli animali (EAA), ovvero gli interventi di tipo educativo che hanno il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale di relazione e inserimento sociale delle persone con disabilità, e l'Attività assistita con gli animali (AAA), cioè gli interventi di tipo ludico ricreativo e di socializzazione attraverso i quali si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.

9. La Regione sostiene e promuove la ricerca scientifica in materia di disabilità, utile a favorirne la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura tempestiva, compresa quella relativa alle malattie rare.

10. La Regione favorisce l'ottenimento di un adeguato supporto psicologico all'interno del percorso terapeutico e assistenziale, e promuove anche progetti di riabilitazione specifici altamente professionali, anche attraverso il supporto delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

11. La Regione promuove la realizzazione di nuovi modelli di presa in carico della persona con disabilità e di supporto sanitario ricorrendo alla telemedicina e coinvolgendo anche i *caregiver*, ove presenti.

Art. 11.

Politiche di welfare abitativo

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di *welfare* abitativo a favore delle persone con disabilità:

a) promuove, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 (Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) e successive modifiche, interventi per consentire e migliorare, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'accessibilità e la fruibilità degli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) favorisce interventi per l'abitare civile delle persone con disabilità, per perseguire l'obiettivo di contrasto a forme di segregazione esistenti e di garanzia del diritto alla realizzazione del proprio progetto personalizzato di vita, anche attraverso:

1) la programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale agevolata riservati, per una quota pari al 10 per cento, alle esigenze e ai bisogni delle persone con disabilità;

2) la contrazione di mutui a tasso zero per l'acquisto della prima casa a favore della persona con disabilità o del familiare con la stessa convivente, direttamente e tramite convenzioni con istituti bancari;

3) la riserva, nell'ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all'edilizia residenziale sociale, di una quota pari al 10 per cento da destinare all'attuazione degli interventi indicati all'art. 4 della legge n. 112/2016 a favore delle persone definite con disabilità grave ai sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 112/2016 e successive modifiche;

4) la verifica che l'erogazione dei rimborsi per i contributi di cui all'art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modifiche, relativamente alle spese ammesse e giustificate, avvenga entro un anno dalla loro rendicontazione;

5) la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell'abitare ricorrendo a forme di *cohousing*, case protette e convivenze solidali di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta secondo quanto previsto dalla legge n. 112/2016.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le disposizioni attuative di cui al comma 1, lettera *b)* e, in particolare, i criteri e le modalità per l'intervento di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 2).

3. La Regione promuove campagne informative per l'attuazione e il rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 74/1989 relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare nell'ambito degli interventi statali e regionali di efficientamento energetico.

Art. 12.

Cultura e turismo

1. La Regione promuove e monitora la piena fruibilità e accessibilità per le persone con disabilità ad iniziative ed eventi culturali, ai beni culturali, ai percorsi turistici, alle strutture ricettive, agli stabilimenti balneari, ai cinema, ai teatri e ai siti museali favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive e psichiche di ogni persona.

2. La Regione nella concessione di benefici per la realizzazione di progetti in ambito culturale e turistico, riconosce titoli preferenziali ai progetti che favoriscono la piena fruibilità da parte delle persone con disabilità a luoghi ed eventi culturali e turistici, anche con il ricorso a strumenti tecnologici.

3. La Regione garantisce alle persone con disabilità l'accesso alle informazioni relative a eventi, strutture, luoghi e percorsi di cui al comma 1, anche ricorrendo a strumenti tecnologici particolari.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni rappresentative dei diritti delle persone con disabilità e le associazioni imprenditoriali di categoria interessate, provvede a modificare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa regionale in materia di turismo, in modo da prevedere:

a) specifiche misure e strumenti volti a garantire, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente, l'accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità all'interno delle strutture ricettive;

b) strumenti di controllo e monitoraggio per verificare il rispetto dei requisiti strutturali e funzionali specificamente diretti a garantire l'accessibilità e la fruizione degli stabilimenti balneari da parte delle persone con disabilità, previsti per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.

5. I progetti finanziati anche con il contributo della Regione, in base alla normativa di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati cercando di garantire accessibilità universale ai servizi culturali e turistici, ovvero la piena fruizione inclusiva e uguale a ogni cittadino, in assenza di barriere architettoniche, cognitive e senso-percettive e, laddove necessario, garantendo forme di supporto e assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne piena partecipazione. Ove la creazione di percorsi turistici universalmente accessibili sia architettonicamente o urbanisticamente impossibile, la Regione, autorizza percorsi alternativi per persone con disabilità e finanzia progetti che prevedono l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la più ampia partecipazione, a eventi culturali e turistici, delle persone con disabilità.

6. La Regione garantisce la formazione del personale degli enti per il turismo e degli operatori turistici sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità.

7. La Regione promuove la fruibilità dei contenuti audio e video, sostenendo iniziative volte all'accessibilità sensoriale degli stessi.

8. La Regione promuove la collaborazione tra i vari soggetti pubblici e privati sull'accessibilità culturale e turistica e l'attivazione di progettualità partecipate e condivise con gli *stakeholder* di riferimento.

9. La Regione sostiene l'avvio di *start up* di imprese sociali, per imprenditoria giovanile e femminile, per la realizzazione di servizi specializzati di informazione, prenotazione di strutture ricettive, servizi turistici e per la mobilità, sostenibili anche per le persone con disabilità, nelle località turistiche regionali.

10. La Regione promuove la formazione e l'occupazione di nuove figure professionali, in ambito culturale, turistico o commerciale, in coerenza con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *d)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107) e successive modifiche, in raccordo con il sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) e con il sistema scolastico e universitario presente nella Regione.

Art. 13.

Politiche per la promozione dell'attività sportiva

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di *sport*, il ruolo sociale dello *sport* in favore delle persone con disabilità, attraverso:

a) la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli;

b) il sostegno all'attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizioni psico-fisiche e relazionali;

c) l'integrazione sportiva delle atlete e degli atleti, al fine di valorizzare in eguale misura le finalità formative e quelle agonistiche;

d) la partecipazione dei minori alle attività ludiche e ricreative, agli svaghi e allo *sport*, incluse le attività previste dal sistema scolastico, favorendo in proposito la predisposizione di parchi giochi fruibili e ludoteche prive di barriere;

e) l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità;

f) la promozione e il sostegno per la realizzazione di competizioni e campionati regionali, nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal CIP, da tutte le federazioni, dagli enti riconosciuti dal CIP e dal movimento *Special Olympics*;

g) la promozione, la realizzazione e la riqualificazione di luoghi da destinare alla realizzazione di programmi sportivi integrati e inclusivi da parte di enti e organizzazioni pubbliche, private e degli enti del Terzo settore;

h) incentivi alle associazioni sportive dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali giovanili nelle varie discipline sportive per persone con disabilità;

i) la predisposizione nelle palestre, nelle piscine, nei centri sportivi di ausili sportivi per consentire la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità;

l) la formazione del personale operante nei centri sportivi, in modo da realizzare la più ampia e adeguata accoglienza e orientamento in favore dell'utenza con disabilità.

Art. 14.

Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di politiche sociali, il Tavolo regionale di confronto permanente sul tema della disabilità, di seguito denominato Tavolo.

2. Il Tavolo è la sede di confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali regionali, con la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'*handicap*, con gli enti del Terzo settore che operano per la tutela delle persone con disabilità e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale.

3. La Giunta regionale individua, con deliberazione, i componenti del Tavolo, nonché le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dello stesso.

4. Il Tavolo, in relazione a specifici argomenti per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità.

5. L'istituzione del Tavolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 15.

Cabina di regia

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:

a) l'assessore o l'assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge;

b) i direttori o le direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge;

c) la Consulta regionale per i problemi della disabilità e *dell'handicap*;

d) le associazioni rappresentative degli enti locali.

2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.

3. La Cabina:

a) promuove nel territorio regionale l'applicazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

b) elabora e presenta alla Giunta regionale, ogni due anni, entro il 31 dicembre, il programma d'azione regionale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità che individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità;

c) predispone la relazione sullo stato di attuazione delle politiche regionali sulla disabilità, nonché sulle azioni poste in essere per l'inclusione sociale, scolastica, lavorativa e per l'accessibilità delle persone con disabilità;

d) predispone la raccolta dati relativi agli interventi di competenza della Regione per la presentazione al Parlamento della relazione di cui all'art. 41, comma 8, della legge n. 104/1992 e successive modifiche;

e) promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

4. La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 3 alla commissione consiliare competente.

5. L'istituzione della Cabina non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.

7. La Regione il 3 dicembre di ogni anno promuove un *forum* annuale come sede di confronto, nel quale prevede una rappresentanza di enti e associazioni del Terzo settore, in occasione del quale viene presentata la relazione della Cabina sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 16.

Testo unico sui diritti e le politiche per le persone con disabilità

1. La Regione, con la presente legge, incentiva la semplificazione amministrativa al fine di superare la stratificazione normativa, la sovrapposizione di funzioni, la differenziazione dei modelli, in linea con i principi espressi dall'art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione predispone un testo unico che raccoglie le norme regionali sulla disabilità, in un'ottica orientata ai diritti della persona e alla sua centralità riunendo tutti gli aspetti della vita quali salute, scuola, lavoro, casa, vita indipendente, tempo libero e «Dopo di Noi».

Art. 17.

Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto della Cabina, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) una descrizione generale sullo stato di attuazione della legge;

b) un quadro descrittivo della tipologia, del numero, dell'andamento e dell'evoluzione degli interventi e delle azioni realizzati nei singoli ambiti, anche in termini di qualità degli stessi;

c) le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

2. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 67 dell'art. 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione);

b) l'art. 21 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo all'istituzione del Portale regionale della disabilità.

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 «Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 2 dopo le parole: «esperti» sono inserite le seguenti: «, di cui uno con funzioni di Presidente della Consulta,»;

b) all'art. 3:

1) al comma 3 le parole da: «I membri della Consulta» fino a: «un Presidente.» sono soppresse;

2) al comma 5 dopo la parola: «funzione» sono inserite le seguenti: «del Presidente».

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel programma 02 «Interventi per la disabilità» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», del «Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità - parte corrente» e del «Fondo per la promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità - parte in conto capitale», le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 ed euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per gli interventi di parte corrente e pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse autorizzate ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali, come di seguito elencate:

a) in riferimento agli interventi di cui agli articoli 7 e 10:

1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari a euro 14.980.000,02 per l'anno 2022, euro 16.030.000,00 per l'anno 2023 ed euro 16.050.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio - Interventi per la disabilità - pari a euro 2.100.000,00 per l'anno 2022 ed euro 600.000,00 per l'anno 2023, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio - Servizi residenziali per adulti con disabilità grave e complessa -, entrambi iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, e pari a euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche - Servizi educativi domiciliari e territoriali in favore di persone disabili visive - , iscritte nel programma 07 «Programmazione e Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali» della missione 12, titolo 1;

2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo per la non Autosufficienza (FNA) di cui all'art. 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'art. 1, comma 254, della legge n. 205/2017 e successive modifiche ed il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 della legge n. 112/2016 e successive modifiche;

b) in riferimento agli interventi di cui all'art. 6 le risorse con vincolo di destinazione previste ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14, della legge n. 68/1999 e successive modifiche;

c) in riferimento agli interventi di cui all'art. 9:

1) le risorse a carico del bilancio regionale, pari a euro 3.600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale n. 17/2015 - Trasferimento risorse agli Enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma capitale - Assistenza alunni disabili -, iscritte nel programma 06 «Servizi ausiliari all'istruzione» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1;

2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti l'esercizio delle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, attribuite ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge n. 208/2015 e successive modifiche;

d) in riferimento agli interventi di cui all'art. 11:

1) le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente, pari a euro 8.000.000,00 per l'anno 2022, a euro 2.500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 3.000.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 55, comma 7, della legge regionale n. 4/2006 e successive modifiche - Abbattimento barriere architettoniche e manutenzione straordinaria ATER Lazio - , iscritte nel programma 02 «Edilizia residenziale pubbli-

ca e locale e piani di edilizia economico-popolare» della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo 2, pari a euro 175.000,00 per l'anno 2022, a euro 325.000,00 per l'anno 2023 e a euro 250.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa, di cui alla legge regionale n. 74/1989, - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi di parte corrente -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1, pari a euro 6.100.000,00 per l'anno 2022, a euro 2.600.000,00 per l'anno 2023 e a euro 2.500.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 74/1989, - Fondo per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche - interventi in conto capitale -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2 e pari a euro 2.500.000,00 per l'anno 2022, a euro 1.500.000,00 per l'anno 2023 e a euro 1.000.000,00 per l'anno 2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 95, della legge regionale n. 28/2019 - Eliminazione barriere architettoniche edifici privati -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;

2) le risorse derivanti dalle assegnazioni statali concernenti, rispettivamente, il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'art. 10 della legge n. 13/1989, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a valere sul fondo per gli investimenti regionali di cui all'art. 1, comma 134, della legge n. 145/2018 e successive modifiche e il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

e) in riferimento agli interventi di cui all'art. 12, le risorse a carico del bilancio regionale, rispettivamente:

1) pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 11/2016 - Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio - Interventi per la disabilità -, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

2) pari a euro 200.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche) - Sistema turistico laziale- spese varie, per quel che concerne la quota parte per gli interventi volti a promuovere il turismo accessibile, iscritte nel programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo» della missione 07 «Turismo», titolo 1;

3) pari a euro 500.000,00, per l'anno 2022, relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e successive modifiche - Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo - parte corrente, per quel che concerne la quota parte per gli interventi relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, iscritte nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse relative alle disposizioni di seguito elencate, nel rispetto delle finalità e delle modalità attuative ivi previste, nonché nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a) legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'art. 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) e successive modifiche iscritte nel programma 03 della missione 15, titolo 1;

b) art. 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo agli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico e successive modifiche e art. 4, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo agli interventi socio-assistenziali per soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

c) legge regionale n. 11/2016 iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;

d) legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

e) legge regionale n. 2/2019, iscritte nel programma 07 della missione 12, titolo 1;

f) art. 14, comma 3, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo alle spese per l'attività tiflodidattica in favore degli allievi frequentanti gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

g) legge regionale 29 dicembre 2014, n. 13 (Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

h) art. 16, commi da 20 a 23, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo al fondo per favorire la balneazione da parte dei diversamente abili - Interventi in conto capitale, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 2;

i) art. 6, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie lo-

cali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente, iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1;

l) art. 14 della legge regionale n. 12/1999, iscritte nel programma 06 «Interventi per il diritto alla casa» della missione 12, titolo 1, nonché le risorse relative ai contributi in conto interessi su mutui di edilizia agevolata, iscritte nel programma 02 della missione 08, titolo 1;

m) legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) e successive modifiche, iscritte nei programmi 01 «Sport e tempo libero» e 02 «Giovani» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1;

n) legge regionale n. 1/2021, iscritte nel programma 08 «Cooperazione ed associazionismo» della missione 12, titoli 1 e 2;

o) legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 (Disposizione per l'istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità «Non collaboranti») e successive modifiche, iscritte nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 11 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1;

p) art. 9 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne), iscritte nel programma 03 «Sostegno all'occupazione» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», titolo 1;

q) legge regionale n. 5/2017, iscritte nel programma 08 della missione 12, titolo 1.

4. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 - Un'Europa più sociale e inclusiva.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 17 giugno 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(*Omissis*).

22R00455

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2022, n. **11**.

Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 del 21 giugno 2022 - Ordinario)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla normativa europea concernente il miglioramento della vita lavorativa, nonchè della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, nonché in attuazione dell'art. 6 dello Statuto, riconosce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a svolgere un lavoro sicuro, in un ambiente salubre, privo di rischi, privo di barriere e in condizioni di benessere psicofisico, promuovendo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi degli articoli 4 e 32 della Costituzione, nonchè il benessere lavorativo, rafforzando l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di protezione sociale e attuando politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sociale e salariale sul lavoro.

2. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima organizzazione e ratificata con la legge 15 gennaio 2021, n. 4, riconosce e promuove l'inviolabilità della dignità umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica, pertanto individua l'importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco, sulla dignità dell'essere umano, sul rigetto di ogni forma di discriminazione e sul contrasto ad ogni forma di violenza e di molestia, riguardo a genere, origine, condizione fisica, orientamento sessuale politico, ideale, culturale e religioso, operando per la va-

lorizzazione del capitale umano in base ad esperienza, competenza e potenziale professionale delle persone, anche promuovendo strumenti di partecipazione attiva dei lavoratori.

Art. 2.

Finalità

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 1 e nel rispetto del principio di sussidiarietà e secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente legge detta disposizioni per la promozione della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare, mediante interventi diretti a:

a) migliorare la qualità delle condizioni di lavoro;

b) favorire e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, promuovendo ed elevando il livello di informazione, comunicazione, partecipazione, formazione, assistenza, controllo, prevenzione e vigilanza in materia, anche avvalendosi del supporto degli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;

c) prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali sul lavoro, siano essi fisici o della sfera psichica, attraverso il consolidamento e la strutturazione dei piani di prevenzione tematici (piano nazionale edilizia, piano nazionale agricoltura, piano nazionale patologie da sovraccarico biomeccanico, piano nazionale stress lavoro correlato, piano nazionale cancerogeni occupazionali e tumori professionali);

d) contrastare il lavoro irregolare e ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento sui luoghi di lavoro, anche sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonchè per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche;

e) contrastare la violenza, le pressioni fisiche e psicologiche e le molestie sul lavoro, a partire da quelle di genere;

f) promuovere misure concrete per favorire il benessere organizzativo in ambito lavorativo pubblico e privato;

g) agevolare l'accesso dei pazienti oncologici al risarcimento previdenziale dell'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i tumori correlabili con il lavoro svolto.

Capo II

INTERVENTI DI PROMOZIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

Ambito di applicazione degli interventi di promozione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

1. In attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione promuove, sostiene e verifica l'attuazione di interventi concernenti:

a) l'informazione sui diritti e sugli obblighi delle lavoratrici e dei lavoratori;

b) la formazione generale e specifica in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro con addestramento specifico, sufficiente e adeguato nonchè la verifica della qualità della stessa in conformità con la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, relativa alle lavorazioni, al settore di riferimento e alle peculiarità dei rischi rilevabili nei diversi comparti;

c) la prevenzione degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere e delle malattie professionali, anche ricorrendo alla contrattazione tra le parti in ambito sindacale, di sito e territoriale, circoscritta alla verifica di una corretta organizzazione del lavoro, quale preventiva garanzia delle condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori;

d) la realizzazione degli interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;

e) il coordinamento tra gli enti competenti in materia di controllo e di vigilanza;

f) il coordinamento dei soggetti che operano per il benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori al fine di promuoverlo e mantenerlo;

g) la semplificazione delle procedure e la condivisione delle informazioni e delle metodologie di intervento, anche attraverso la promozione di accordi con i soggetti istituzionali competenti;

h) la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l'innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro pianificando politiche e interventi di prevenzione, considerando adeguatamente la sinergia tra rischi lavorativi, ambiente, stili di vita e condizioni personali (età, genere, condizioni dì salute, disabilità, tipologia contrattuale);

i) la prevenzione della violenza e delle molestie sul lavoro;

l) il contrasto ad ogni forma di discriminazione e impedimento allo svolgimento dell'attività lavorativa;

m) il benessere delle persone in qualsiasi luogo di lavoro;

n) le misure specifiche che tengano conto delle condizioni del contesto ambientale nel quale è inserita e opera l'unità produttiva ricorrendo, laddove ne venga

individuata la necessità, ad interventi di recupero e/o miglioramento, al fine di garantire il benessere psicofisico delle lavoratrici e dei lavoratori.

2. La Regione favorisce la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, compresi gli autonomi, dei rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori per la sicurezza, dei dirigenti e preposti, dei datori di lavoro nonché degli addetti del servizio di protezione e prevenzione e degli altri soggetti rientranti nel campo di applicazione della normativa statale di principio di cui al decreto legislativo n. 81/2008, inclusi gli studenti e le studentesse ospitati in contesti lavorativi nell'ambito di attività di alternanza formativa, nonchè i destinatari della politica attiva del tirocinio extracurriculare anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema della salute e della sicurezza sul lavoro, poichè la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'azienda pubblica o privata.

Art. 4.

Piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e piano annuale degli interventi

1. Per la programmazione degli interventi di cui all'art. 3, la Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente in materia e il Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 16, approva il piano strategico regionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di seguito denominato piano strategico. Il piano strategico ha durata biennale e può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al presente comma. Il piano strategico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale.

2. Entro il 30 novembre antecedente la scadenza del biennio di riferimento, la Giunta regionale adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano strategico.

3. Il piano strategico individua, in relazione al periodo di riferimento e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 18, le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della programmazione, gli ambiti e le priorità di intervento nonchè i criteri per la localizzazione di interventi in aree specifiche del territorio regionale, l'ammontare e la ripartizione delle risorse finanziarie per ciascuno dei seguenti principali ambiti di intervento:

a) informazione;

b) formazione;

c) prevenzione;

d) vigilanza;

e) partecipazione.

4. Il piano strategico garantisce l'applicazione uniforme dei principi di cui all'art. 1 sul territorio regionale, valorizzando le specificità di ciascuna categoria tutelata, con riguardo al genere, all'età, alla provenienza, alla tipologia contrattuale e alla pecularietà dei rischi nei diversi settori di attività e in ogni tipologia di imprese, con particolare attenzione alle realtà operanti nel ciclo degli appalti, pubblici e privati, nonchè rafforzando le competenze e le capacità dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla valutazione e gestione dei rischi.

5. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle risorse finanziarie individuate nel piano strategico, adotta il piano annuale degli interventi entro il mese di febbraio di ogni anno, nel quale sono individuati, per l'anno di riferimento e per ciascun ambito di intervento di cui al comma 3, gli interventi finanziabili o attuati direttamente dalla Regione, i soggetti destinatari, le risorse assegnate, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

6. La Regione, nella definizione dei piani di cui al presente articolo, tiene conto dei risultati che emergono dall'elaborazione dei dati raccolti dal Sistema informativo regionale di cui all'art. 14.

Art. 5.

Informazione. Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro

1. Nell'ambito di intervento di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, la Regione programma la promozione di attività di informazione attraverso azioni mirate a favorire, consolidare e diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza in ogni ambiente di lavoro, in ogni centro di socialità e di formazione, attraverso la realizzazione di campagne informative nonchè di studi e ricerche idonei alla prevenzione del fenomeno del *mobbing*, e degli infortuni e delle malattie professionali sul lavoro, fisiche e mentali, con particolare riferimento agli aspetti legati all'individuazione, valutazione e controllo dei rischi.

2. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, l'informazione e la divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore edile e alle relative associazioni, ordini e collegi, in ordine alle informazioni relative alle misure di prevenzione e sicurezza nei cantieri.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione istituisce la Giornata per la salute e la sicurezza sul lavoro la cui ricorrenza è fissata nel giorno 1° ottobre di ogni anno.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti individuati all'art. 3, comma 2 e alle imprese.

Art. 6.

«Premio l'impresa per la sicurezza»

1. Al fine di promuovere e valorizzare la diffusione della cultura della sicurezza del sistema produttivo regionale, è istituito il premio regionale denominato «Premio l'impresa per la sicurezza» destinato a incentivare le imprese che si distinguono per l'impegno concreto e i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza.

2. Il premio è conferito annualmente alle imprese di cui al comma 1 dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 41, comma 9, dello Statuto, nel limite massimo di cinque per ciascun anno.

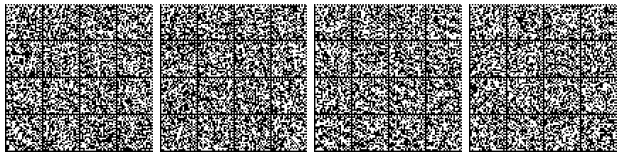

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione, le modalità di assegnazione e revoca del premio.

Art. 7.

Formazione

1. Nell'ambito d'intervento di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, al fine di favorire l'accrescimento delle conoscenze e delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la Regione programma la promozione di attività di formazione e di addestramento tramite azioni volte all'erogazione di percorsi formativi di qualità, mirati e specialistici, relativi ai diversi cicli produttivi nonché adeguati alle esigenze derivanti dalla digitalizzazione degli stessi percorsi, anche tramite la definizione di piani formativi espressione della contrattazione, al fine di renderli aderenti alle specifiche esigenze dei cicli produttivi delle diverse realtà aziendali.

2. Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo la Regione promuove, in particolare, attività formative non obbligatorie o percorsi formativi relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro in favore di:

a) soggetti di cui all'art. 3, comma 2;

b) imprese;

c) operatori dell'Agenzia regionale Spazio lavoro di cui all'art. 7, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28;

d) studenti e docenti di istituti scolastici, universitari e di formazione professionale presenti nel territorio regionale.

3. La Regione promuove, altresì, misure volte all'approfondimento delle conoscenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito dei percorsi di formazione per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e successive modifiche, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2005 e successive modifiche o tramite la progettazione di percorsi integrati ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

4. La Regione, ai fini di cui al comma 3, promuove azioni di tutoraggio a favore degli studenti che frequentano il percorso di alternanza scuola-lavoro per l'intera durata del percorso, per garantire l'applicazione di tutte le misure di prevenzione necessarie per la salute e la sicurezza degli studenti nei luoghi di lavoro.

5. La Regione promuove, altresì, accordi con ordini e collegi professionali, organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e il riconoscimento di crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

6. La Regione monitora l'efficacia delle azioni formative oggetto degli interventi di cui al presente articolo e sul rispetto dei criteri e modalità di erogazione delle attività formative stabiliti nei relativi atti di concessione dei finanziamenti.

7. La Regione, al fine di favorire la più ampia diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, promuove, previo accordo con l'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), la stipula di un protocollo d'intesa diretto alla sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla divulgazione di apposite iniziative di educazione e formazione volte a fornire alle stesse vittime di infortunio sul lavoro competenze professionali per sviluppare didatticamente la loro esperienza diretta con la loro testimonianza di vita.

Art. 8.

Prevenzione

1. Nell'ambito di intervento di cui all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, la Regione programma la promozione delle attività di prevenzione nel rispetto dei principi di cui al titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, mediante la definizione di interventi che tengano conto dell'organizzazione del lavoro, dei modelli di produzione o di erogazione di servizi dell'impresa e dei fattori socio-ambientali, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti individuati all'art. 3, comma 2, e alle imprese.

3. La Regione promuove e favorisce, in particolare:

a) lo sviluppo del sistema di qualificazione delle imprese e l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza che valorizzino l'esperienza e la competenza dell'impresa, acquisite attraverso percorsi formativi mirati e sulla base delle attività svolte, anche al fine di pervenire alla certificazione dei modelli adottati;

b) l'applicazione di standard contrattuali e organizzativi del lavoro certificati, promuovendo la contrattazione collettiva e individuando elementi di premialità per le imprese che rispettino le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e che informino la propria attività al principio della responsabilità sociale d'impresa, della legalità, della regolarità e della qualità del lavoro, della cittadinanza responsabile nei settori economici;

c) l'adozione da parte dei datori di lavoro di un codice etico volto a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A tal fine, la Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, individua con propria deliberazione i principi e le modalità di applicazione a cui detto codice dovrà conformarsi;

d) lo sviluppo e l'applicazione efficace dei principi e delle misure di prevenzione della salute e della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riguardo alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota di cui al titolo IV, Capo II, del decreto legislativo n. 81/2008 svolti su edifici pubblici e privati del territorio regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 3, lettera *d)*, per i lavori in quota svolti su edifici pubblici e privati del territorio regionale è obbligatoria la presentazione di apposita attestazione, denominata «Elaborato tecnico della copertura», quale parte integrante del fascicolo di cui all'art. 91,

comma 1, lettera *b)*, e di cui all'allegato XVI del decreto legislativo n. 81/2008 redatto da un tecnico abilitato, secondo i criteri e le modalità indicati nella deliberazione di cui al comma 5. La mancata presentazione o irregolarità dell'elaborato tecnico comporta, altresì, l'inammissibilità dell'istanza diretta ad ottenere il titolo abitativo edilizio relativo ai lavori da realizzare ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più deliberazioni recanti i criteri tecnici e le modalità per la redazione dell'elaborato tecnico della copertura di cui al comma 4, nonché le linee di indirizzo regionali per la prevenzione delle cadute dall'alto, quale documento tecnico contenente misure di coordinamento e integrative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota ai sensi del comma 3, lettera *d)*.

Art. 9.

Disposizioni in materia di concessione di contributi alle imprese

1. La Regione, al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, concede contributi alle imprese che investano risorse materiali e immateriali per garantire e migliorare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e che adottino modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'entità dei contributi da assegnare alle imprese;

b) le modalità di presentazione della domanda per l'accesso ai contributi;

c) il possesso dei requisiti forniti dall'autodichiarazione.

Art. 10.

Vigilanza

1. La Regione, nell'ambito di intervento di cui all'art. 4, comma 3, lettera *d)*, ferme restando le competenze in materia di vigilanza degli organi ispettivi e delle autorità statali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle priorità di intervento definite dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 16, programma interventi di coordinamento delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori nonchè ai datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di assicurare la semplificazione dei processi e l'applicazione uniforme delle procedure ispettive nel territorio regionale, quali, in particolare:

a) interventi di coordinamento e monitoraggio delle attività di sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro svolte dalle strutture organizzative competenti in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende sanitarie locali competenti;

b) azioni integrative di collaborazione fra i soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo che operano a livello regionale, nel rispetto delle linee comuni e degli obiettivi individuati in sede di coordinamento nazionale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.

2. I soggetti competenti nelle attività di vigilanza e di controllo provvedono alla reciproca informazione in ordine all'attività di controllo, nonché alla condivisione degli esiti dell'attività effettuata, con le modalità definite nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 16, mediante l'utilizzo integrato dei sistemi informativi presenti.

3. Al fine di garantire la pianificazione coordinata della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo, di vigilanza e di assistenza ai lavoratori e alle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è istituito il Gruppo di coordinamento degli enti competenti in materia di assistenza, controllo e vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro.

4. Il Gruppo di coordinamento di cui al comma 3 svolge, altresì, un monitoraggio sulle dotazioni organiche in materia di vigilanza nella Regione individuando i settori e le aree che richiedono un monitoraggio specifico anche sulla base delle priorità rilevate dal Gruppo stesso.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate la composizione e le modalità operative del Gruppo di cui al comma 3.

6. La partecipazione al Gruppo di coordinamento di cui al comma 3, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

Potenziamento delle attività di controllo

1. La Regione promuove le intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza negli ambienti di lavoro e le organizzazioni sindacali per il potenziamento delle attività di controllo e per la pianificazione di interventi, anche finalizzati ad incentivare, nei settori a rischio, azioni straordinarie e verifiche preventive in materia di tutela e di sicurezza dei lavoratori.

Art. 12.

Partecipazione

1. La Regione, nell'ambito di intervento di cui all'art. 4, comma 3, lettera *e)*, promuove le attività di partecipazione tramite la definizione di interventi coordinati e integrati a livello regionale, settoriale e aziendale, per la sottoscrizione di intese per la collaborazione e il coordinamento fra le istituzioni e gli enti competenti in materia, anche al fine di favorire la condivisione di buone prassi, nonché di accordi finalizzati al contrasto del lavoro irregolare, nonché per la valorizzazione degli accordi aziendali e territoriali che prevedono l'innalzamento degli standard minimi di tutela fissati a livello nazionale e della partecipazione delle parti sociali e dei soggetti che operano nel sistema di salute e sicurezza sul lavoro.

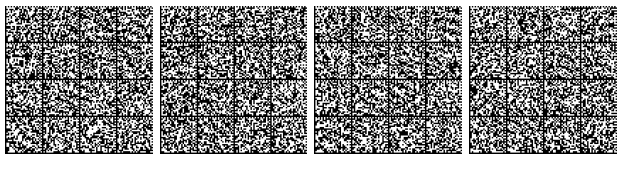

2. Per le finalità di cui all'art. 2 è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di lavoro, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Gruppo di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Gruppo di coordinamento, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Il Gruppo di coordinamento è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro ed è composto, altresì, dall'Assessore competente in materia di salute, dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dai soggetti pubblici e privati, incluse le rappresentanze degli studenti che intervengono a diverso titolo nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua con propria deliberazione i criteri per la composizione e la partecipazione al Gruppo di coordinamento.

5. Il Gruppo di coordinamento assicura il raccordo con le attività svolte dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 16.

6. La Regione promuove la contrattazione preventiva a livello aziendale o territoriale o anche di tipo settoriale in materia di politiche di organizzazione del lavoro con riferimento all'aspetto della salute e della sicurezza, anche in relazione alla produzione dei beni e dei servizi e al settore degli appalti, valorizzando quanto disposto dall'art. 15, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 13.

Contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro

1. La Regione nell'ambito delle politiche volte a perseguire il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro e il diritto dei minori a interventi intesi a garantire la protezione sociale, promuove azioni di sostegno a favore dei minori orfani di uno o di entrambi i genitori deceduti in conseguenza di infortuni sul lavoro.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 è disposto, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 105 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo al fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro, un contributo regionale di mantenimento denominato «Mai più soli», in favore dei minori orfani di caduti sul lavoro nel Lazio, nell'ottica di garantirne la protezione sociale e di favorirne il pieno sviluppo sul piano umano.

Capo III

STRUMENTI INFORMATIVI E ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Art. 14.

Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro

1. Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è istituito il Sistema informativo regionale per la prevenzione e per la sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Sistema informativo, al fine di tracciare dati utili all'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al monitoraggio degli stessi, nonché per favorire l'efficacia degli interventi oggetto delle attività di programmazione regionale, quale strumento di supporto per l'integrazione e lo scambio di dati con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, sulla base di intese preventive con il Ministero del lavoro e con l'INAIL quale responsabile della gestione tecnica e informatica del SINP.

2. Al fine di garantire il costante aggiornamento dei cantieri di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 81/2008 attivi sul territorio regionale e delle violazioni accertate, nel Sistema informativo è istituita una sezione denominata Anagrafe dei cantieri nella quale confluiscono, in particolare, i dati acquisiti dalle aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'art. 99 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche nonché, previa intesa con le medesime aziende sanitarie locali, gli ulteriori dati ritenuti utili per l'aggiornamento del Sistema informativo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuate ulteriori sezioni tematiche e sono definite le tipologie e le caratteristiche dei dati e delle informazioni che confluiscono nel Sistema informativo, nonché eventuali e ulteriori soggetti tenuti alla comunicazione dei dati.

Art. 15.

Sportello informativo per la sicurezza sul lavoro

1. Al fine di garantire un'uniforme diffusione e applicazione sul territorio regionale delle azioni di promozione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, la Regione istituisce presso l'Agenzia regionale Spazio Lavoro, lo sportello informativo per la sicurezza sul lavoro.

2. Lo sportello di cui al comma 1 fornisce supporto e assistenza, nell'ambito delle attività di propria competenza, ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, e alle imprese in relazione alle azioni e alle attività previste dal piano strategico e dal piano annuale di cui all'art. 4, alle iniziative di informazione e di formazione attive e alle modalità di partecipazione agli avvisi pubblici.

3. La Regione cura, anche in collaborazione con gli organismi paritetici, la tenuta e l'aggiornamento del registro delle imprese che adottano codici etici basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa e i modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.

Art. 16.

Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro) è istituito il Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Comitato.

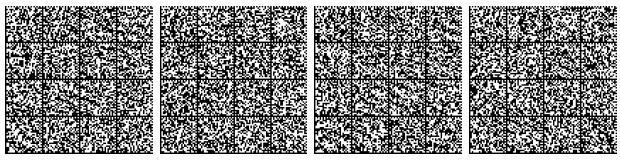

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale competente in materia, da lui delegato, e composto dagli assessori regionali competenti per le funzioni correlate, nonché dai rappresentanti, territorialmente competenti:

a) dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali;

b) dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

c) dei settori di ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro;

d) degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco,

e) degli uffici periferici dell'INAIL;

f) degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);

g) degli uffici periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

h) dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

i) dell'Unione province italiane (UPI);

l) degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute;

m) delle autorità marittime portuali e aeroportuali.

3. Ai lavori del Comitato partecipano, inoltre, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.

4. Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le funzioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, tenuto conto della pianificazione e del monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza svolto dall'ufficio operativo ai sensi dell'art. 2 del medesimo

4. Il Comitato si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le funzioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con particolare attenzione alla valutazione dei nuovi ed emergenti rischi negli ambienti di lavoro e dell'evoluzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

5. Nell'ambito del Comitato è istituito l'ufficio operativo che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, attua la pianificazione coordinata delle attività di vigilanza mediante l'elaborazione di plani di intervento mirati a contrastare il fenomeno degli infortuni in occasione di lavoro e in itinere, nonché delle malattie professionali, individuando le priorità a livello territoriale anche in base ad analisi di contesto.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

7. I piani di intervento di cui al comma 5 sono attuati dagli organismi provinciali di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.
Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione che illustra:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socio-economiche di riferimento;

b) le risorse finanziarie utilizzate e le eventuali risorse finanziarie disponibili;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 18.
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, concernenti gli interventi previsti dal piano strategico, fatta eccezione per quelli relativi all'art. 5, comma 3, si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Sostegno all'occupazione» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo per gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 5, comma 3, si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata: «Spese per la realizzazione della Giornata per la salute e della sicurezza sul lavoro», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 14 e 15, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dall'art. 6 concernente il «Premio l'impresa per la sicurezza», si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata «Spese per il Premio l'impresa per la sicurezza», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla

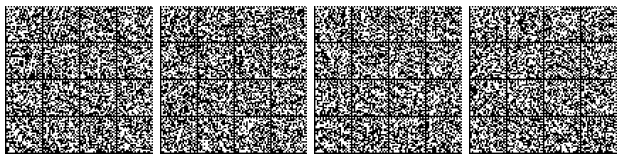

corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

5. Agli oneri derivanti dall'art. 9 concernente la concessione di contributi alle imprese, si provvede mediante l'istituzione, nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata «Contributi alle imprese per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

6. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti statali in favore delle attività di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 81/2008, di cui al programma 03 della missione 15, titolo 1, nonché le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.

Art. 19.

Incremento di fondi speciali.
Disposizioni finanziarie varie

1. Gli stanziamenti dei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», approvati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), sono incrementati, rispettivamente, per euro 7.000.000,00, per l'anno 2022, per la parte corrente e per euro 3.900.000,00, per l'anno 2022 e per euro 15.000.000,00, per l'anno 2023, per la parte in conto capitale, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, per complessivi euro 10.900.000,00, per l'anno 2022 e per euro 15.000.000,00, per l'anno 2023, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1, approvato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 21/2021.

2. All'Allegato A all'articolo. 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LAZIOcrea S.p.a., di cui al programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è incrementata per euro 6.500.000,00, per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 e successive modifiche, relativo a finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, di cui al programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» titolo 2 «Spese in conto capitale», è incrementata per euro 1.000.000,00, per l'anno 2022 ed euro 2.000.000,00, per l'anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2;

c) è inserita l'autorizzazione di spesa, relativa alla legge regionale 18 aprile 2003, n. 11 (Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali), di cui al programma 06 «Tutela e valorizzazione delle risorse idriche» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l'anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2.

3. La Regione sostiene la diffusione dell'agricoltura sociale e promuove, in tale ambito, la realizzazione di attività solidali, di carattere socioterapeutico, riabilitativo, educativo e formativo, rivolte all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo delle persone disagiate.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione concede un contributo straordinario a favore di «Agricoltura Capodarco società cooperativa sociale» di importo pari a euro 400.000,00, per l'anno 2022, destinato all'acquisto di immobili e attrezzature da impiegare nella realizzazione delle attività indicate al medesimo comma 3.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 2 «Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata «Contributo straordinario in favore della società cooperativa sociale Agricoltura Capodarco», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 400.000,00, per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 7, comma 105, della legge regionale n. 28/2019 di cui al programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1.

6. La Regione supporta l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale presso l'Autodromo di Vallelunga e promuove la realizzazione di iniziative di educazione e sensibilizzazione alla guida sicura e alla sicurezza stradale presso il centro di guida sicura ACI - SARA adiacente all'autodromo di Vallelunga.

7. Gli interventi di cui al comma 6 sono realizzati da ACI Vallelunga S.p.a. secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentite le commissioni consiliari competenti in materia di sport e sicurezza stradale.

8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo in favore di ACI Vallelunga S.p.a. per le attività promozionali e le iniziative di educazione e sensibilizzazione alla guida sicura ed alla sicurezza stradale», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1.

9. La Regione, al fine di sostenere il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio industriale del Lazio, è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo, in comodato d'uso gratuito e per la durata di tre anni, una porzione dell'immobile in propria disponibilità sito in Roma, via di Campo Romano, n. 8, non superiore a 750 metri quadrati, da adibire a sede istituzionale dell'ente.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 17 giugno 2022

Il Presidente: ZINGARETTI

(*Omissis*).

22R00456

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-047) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

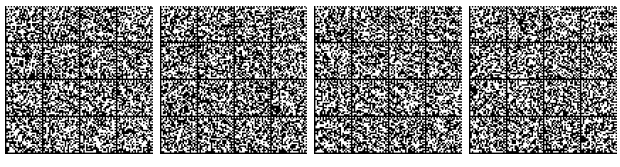

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

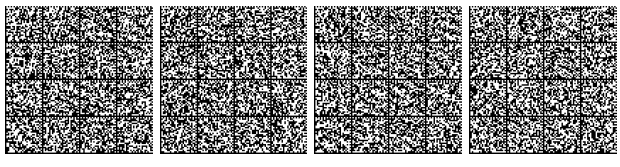

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
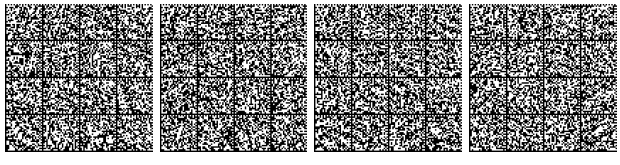
€ 4,00